SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 dicembre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1987, n. 491.

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1987-88;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data

diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-1987 e che siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2 perdenti posto nell'anno scolastico 1987-88 hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costituite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio

d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

Art. 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il Ministro degli affari esteri può disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni del personale statale di ruolo di cui all'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione di detto personale con altro selezionato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 604 del 1982.

Art. 6.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

Art. 8.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso

l'amministrazione; resta esclusa in ogni caso la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Tutti i provvedimenti eventualmente già adottati per qualunque motivo in difformità a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo saranno revocati e gli interessati saranno restituiti al ruolo di provenienza assumendo la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

3. I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore del presente decreto, originati o conseguiti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni di cui al citato terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. La spesa di cui al comma 1 è finanziata, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1987 e quanto a lire 345 miliardi per l'anno 1988, con le disponibilità del capitolo 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari e, per la residua quota di 70 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 11

87G0702

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1987, n. **492**.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati ai sensi del comma 1, provvedono altresì, alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previa deliberazione di congruenza, anche per interventi aggiuntivi o sostitutivi nei limiti dei fondi stanziati per il completamento del programma, adottata dal consiglio regionale della Campania per gli interventi compresi nel programma presentato dal presidente della giunta regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli per quelli compresi nel programma presentato dal sindaco di Napoli.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative, oltre quelle indicate nel presente articolo, ed all'assunzione o utilizzazione a qualsiasi titolo di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, provvedendo al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio, mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza. Gli atti posti in essere sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

7. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Le opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è consegnato all'intendenza di finanza di Napoli ed è affidato in temporanea gestione ai comuni sul cui territorio è stato realizzato.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987 e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 6.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,

n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è differito al 31 dicembre 1987.

Art. 7.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 12

87G0703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1987, n. **493.**

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 1° dicembre 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 4 dicembre 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 87.085 a L. 85.803 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dell'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.708,50 a L. 8.580,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 17 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 205 miliardi per gli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1987, n. 483, concernente modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, emanato in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 10

87G0704

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 novembre 1987.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche di Roma-Firenze, Pisa-Firenze, Firenze-Bologna, Roma-Pescara, Foggia-Pescara e Foggia-Nola.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» per lo sviluppo di una rete nazionale in cavi a fibre ottiche prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Roma-Firenze;

Firenze-Pisa;

Firenze-Bologna;

Roma-Pescara;

Pescara-Foggia;

Foggia-Nola;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione II del Consiglio superiore tecnico P.T.A., rispettivamente, nella 130ª adunanza del 5 dicembre 1985 e 146ª del 27 novembre 1986 e del consiglio di amministrazione, rispettivamente, nella 1677ª adunanza del 18 marzo 1986 e 1696ª del 2 dicembre 1986;

Visti i progetti relativi alle arterie di cui trattasi approvati con decreti ministeriali datati 12 aprile 1986 e 3 dicembre 1986;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Roma-Firenze: interessante i comuni:

Roma, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Civitella San Paolo, Montopoli Sabina, Nazzano, Ponzano Romano, Forano, Sant'Oreste, Collevecchio, Stimigliano, Magliano Sabina, Civita Castellana, Gallese, Orte, Narni, Bassano in Teverina, Giove, Bomarzo, Graffignano, Civitella D'Agliano, Castiglione in Teverina, Alviano, Guardea, Orvieto, Baschi, Allerona, Ficulle, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Città della Pieve, Cetona, Sarteano, Chiusi, Chianciano Terme, Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte S. Savino, Civitella in Val di Chiana, Arezzo, Pergine Valdarno, Laterina, Terranova Bracciolini, Montevarchi, San Giovanni Val d'Arno, Castelfranco di Sopra, Pian di Sco, Figline Val d'Arno, Reggello, Incisa in Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Firenze, Rignano sull'Arno.

Pisa-Firenze: interessante i comuni:

Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Agliano, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Ponte Buggianese, Uzzano, Altopascio, Porcari, Capannori, Lucca, S. Giuliano Terme, Vecchiano, Pisa.

Firenze-Bologna: interessante i comuni:

Firenze, Sesto Fiorentino, Campo di Bisenzio, Calenzano, Barberino del Mugello, Castiglione dei Pepoli, Firenzuola, San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Marzabotto, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Bologna.

Roma-Pescara: interessante i comuni:

Roma, Tivoli, San Gregorio da Sassola, Castel Madama, Vicovaro, Mandela, Saracinesco, Percile, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vallinfreda, Oricola, Carsoli, Sante Marie,

Borgorose, Pescorocchiano, Magliano De' Marsi, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Massa d'Albe, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortona dei Marsi, Goriano Sicoli, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Prezza, Sulmona, Raiano, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Vittorito, Popoli, S. Benedetto in Perillis, Bussi sul Tirino, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria, Bolognano, Torre De' Passeri, San Valentino in Abbruzzo Citeriore, Scafa, Alanno, Turrivalignani, Manoppello, Rosciano, Casalincontrada, Cepagatti, Chieti, Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara.

Foggia-Pescara: interessante i comuni:

Foggia, San Severo, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Serracapriola, Chieuti, Campomarino, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato, Montenero di Bisaccia, S. Salvo, Vasto, Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro, Paglieta, Fossacesia, Rocca S. Giovanni, Treglio, San Vito Chietino, Ortona, Tollo, Miglianico, Francavilla al Mare, Pescara.

Foggia-Nola: interessante i comuni:

Foggia, Carapelle, Orta Nova, Cerignola, Ascoli Satriano, Candeia, Rocchetta S. Antonio, S. Agata di Puglia, Lacedonia, Bisaccia, Scampitella, Vallesaccarda, Vallata, Trevico, San Sossio Baronia, Flumeri, Villanova del Battista, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Bonito, Venticano, Pietradefusi, Torre le Nocelle, Montemiletto, Monte Falcione, Pratola Serra, Montefredane, Manocalzati, Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Taurano, Visciano, Mugnano del Cardinale, Baiano, Sperone, Avella, Casamarciano, Tufino, Comiziano, Nola.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1991.

Roma, addì 3 novembre 1987

Il Ministro: MAMMÌ

87A10483

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 novembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosessantacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentocinquantasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Treviso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosessantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Treviso;

sono state dichiarate estinte duecentocinquantasette chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il successivo decreto in data 20 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1987, con cui sono stati integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987, richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 92, 143 e 206 è la seguente:

92. Paese, parrocchia Assunzione della Beata Vergine Maria, sita in frazione di 31040 Porcellengo;

143. Spresiano, parrocchia Assunzione della Beata Vergine Maria, sita in frazione di 31020 Lovadina;

206. Piombino Dese, parrocchia dei Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli, sita in frazione di 35017 Torreselle;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 88 e 201 è la seguente:

88. Paese, chiesa parrocchiale della Assunzione della B.V. Maria, sita in frazione di 31040 Porcellengo;

201. Piombino Dese, chiesa parrocchiale (arcipretale) dei Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli, sita in frazione di 35017 Torreselle.

Roma, addì 25 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10666

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 1987.

Anticipazione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1986-87.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, ed in particolare l'art. 12 con il quale vengono fissati i criteri di determinazione dell'anticipo sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori associati;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto di cui sopra;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerata la necessità di assicurare, con la massima tempestività, la corresponsione di un anticipo spettante per la campagna di commercializzazione 1986-87 ai produttori non associati;

Ritenuto che ai sensi del predetto regolamento numero 2261/84, l'A.I.M.A. deve effettuare i controlli diretti a verificare l'attendibilità della capacità produttiva degli oliveti dichiarati dai produttori interessati, utilizzando i dati risultanti negli archivi computerizzati nonché quelli risultanti dalle rilevazioni effettuate ai fini della realizzazione dello schedario oleicolo;

Ritenuto di dover fissare la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti produttori;

Decreta:

Art. 1.

A' termini dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva che l'A.I.M.A. è autorizzata a corrispondere a titolo di acconto per la campagna di commercializzazione 1986-87 ai produttori associati, è pari:

al 90% dell'importo derivante dall'applicazione delle rese CEE agli olivi in produzione, qualora dal riscontro risulti che il numero degli olivi dichiarato in denuncia-domanda corrisponde oppure è inferiore a quello desumibile dai dati in possesso dell'A.I.M.A. (schedari computerizzati);

negli altri casi, al 60% dell'importo derivante dall'applicazione delle rese CEE al numero degli olivi in produzione ricavabile dai dati in possesso dell'A.I.M.A. (schedari computerizzati).

Art. 2.

L'importo della quota di acconto di cui al precedente articolo in nessun caso può essere superiore all'importo dell'aiuto calcolato con riferimento al quantitativo globale di olio desumibile dalla domanda di aiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A10681

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 26 novembre 1987.

Contributi per maggiori spese di trasporto merci e carburanti a seguito della frana della Val di Pola.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Considerata la necessità di fissare la modalità, i criteri e le procedure per la liquidazione dei contributi erogabili;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di imprese, ubicate nei comuni della Valtellina e che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 5-*quater*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, devono presentare istanza di liquidazione del contributo alla prefettura di Sondrio.

Art. 2.

L'istanza, redatta in carta semplice, da presentare dopo l'avvenuta movimentazione delle merci, deve essere corredata da certificato della camera di commercio di Sondrio, relativo all'iscrizione dell'impresa presso la stessa camera di commercio.

È sufficiente il certificato presentato a corredo della prima delle domande di contributo, fin quando non sia modificata l'ubicazione della impresa.

Art. 3.

La domanda deve essere altresì corredata dai necessari documenti doganali relativi alla merce trasportata.

Art. 4.

I componenti della commissione, prevista dall'articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono nominati rispettivamente dal prefetto, dall'intendente di finanza e dal presidente della camera di commercio.

Per ciascuno dei componenti è possibile nominare uno o più supplenti, che sostituiranno, per l'intera seduta della commissione, i titolari impediti.

La commissione è costituita con decreto del prefetto di Sondrio, e ha sede presso la prefettura di Sondrio.

Art. 5.

Le domande per i trasporti, già effettuati nel periodo compreso tra il verificarsi della frana di Val di Pola e la pubblicazione del presente decreto, devono essere presentate nel termine di giorni trenta dalla citata pubblicazione.

Le ulteriori domande saranno presentate entro i trenta giorni successivi all'effettuazione di ciascun rapporto.

Art. 6.

La commissione tecnica, di cui all'art. 4 del presente decreto, dovrà preliminarmente individuare le componenti del maggior costo sostenuto per il trasporto delle merci attraverso la rete viaria della confederazione elvetica.

Art. 7.

I titolari delle imprese di distribuzione di carburante, gasolio e nafta per riscaldamento devono presentare le domande, nei termini stabiliti dal precedente art. 5, corredandole delle fatture o bolle di accompagnamento.

Art. 8.

La regione Lombardia provvederà alla liquidazione dei contributi, sulla base degli accertamenti svolti dalla commissione tecnica, che dovrà inviare alla Regione i verbali delle sedute.

Art. 9.

La regione Lombardia potrà disporre, su istanza degli interessati, che i titolari di spesa siano estinti mediante versamento delle somme nei conti correnti bancari o postali intestati agli stessi interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10596

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 30 novembre 1987.

Ulteriori misure dirette a favorire l'operatività dello stabilimento «Nocera Umbra Sud». (Ordinanza n. 7/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, com modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Ministro designato in data 19 dicembre 1983 con il quale è stata ammessa a contributo l'iniziativa relativa all'insediamento industriale per la produzione di bibite in vetro ed in PET della società «Nocera Umbra Sud»;

Vista l'ordinanza in data 18 dicembre 1986 n. 65/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, contenente disposizioni urgenti per consentire l'operatività dello stabilimento «Nocera Umbra Sud» realizzato ai sensi del succitato art. 32;

Visto il progetto esecutivo corredato dei piani particellari, grafici e descrittivi, presentato in data 5 agosto 1987 prot. n. 22773 dalla «Nocera Umbra Sud S.p.a.», dei lavori di sistemazione della sorgente «Don Carlo» e di variante al traccitao dell'acquedotto per l'adduzione delle acque minerali dalle sorgenti, resasi necessaria a causa delle condizioni geomorfologiche dei terreni interessati;

Considerato che nella ordinanza n. 65/219/ZA non sono stabiliti i termini entro i quali devono cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Ravvisata la necessità di fissare i predetti termini;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Le opere per la realizzazione dell'acquedotto per l'adduzione delle acque minerali dalla sorgente «Don Carlo» e per la sistemazione della stessa sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

I termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono fissati rispettivamente in un anno dalla data del presente provvedimento ed in cinque anni dalla data dello stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1987

Il Presidente: GORIA

87A10682

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1987, n. 470, recante: «Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1987, n. 470, prevista in data odierna, è differita al giorno 14 dicembre 1987.

87A10683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aggiornamento dell'elenco degli Stati membri della convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957) e del secondo protocollo alla convenzione (Strasburgo, 17 marzo 1978).

La convenzione europea di estradizione è entrata in vigore per l'Italia in data 4 novembre 1963 - come risulta dal comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1964.

Il secondo protocollo alla convenzione summenzionata è entrato in vigore per l'Italia in data 23 aprile 1985 come risulta dal comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1985.

L'Italia non è divenuta Parte contraente, né è firmataria, del primo protocollo annesso alla convenzione del 15 ottobre 1975.

Si elencano qui di seguito gli Stati divenuti membri della predetta convenzione e del suddetto protocollo mediante deposito dello strumento di ratifica o di adesione nelle date a fianco indicate:

CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Parigi 13 dicembre 1957

Austria, 21 maggio 1969;
Cipro, 22 gennaio 1971;
Danimarca, 13 settembre 1962;
Finlandia, 12 maggio 1971;
Francia, 10 febbraio 1986;
Germania Repubblica Federale, 2 ottobre 1976;
Grecia, 29 maggio 1961;
Irlanda, 2 maggio 1966;
Islanda, 20 giugno 1984;
Israele, 27 settembre 1967;
Italia, 6 agosto 1963;
Liechtenstein, 28 ottobre 1969;
Lussemburgo, 18 novembre 1976;
Norvegia, 19 gennaio 1960;
Paesi Bassi, 14 febbraio 1969;
Spagna, 7 maggio 1982;
Svezia, 20 gennaio 1959;
Svizzera, 20 dicembre 1966;
Turchia, 7 gennaio 1960.

2° PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE EUROPEA

Strasburgo 17 marzo 1978

Austria, 2 maggio 1983;
Cipro, 13 aprile 1984;
Danimarca, 7 marzo 1983;
Finlandia, 30 gennaio 1985;
Islanda, 20 giugno 1984;
Italia, 23 gennaio 1985;
Paesi Bassi, 12 gennaio 1982;
Norvegia, 11 dicembre 1986;
Spagna, 11 marzo 1985;
Svezia, 13 giugno 1979;
Svizzera, 11 marzo 1985;

La Turchia ha solo firmato in data 16 luglio 1987, con dichiarazione.

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni e/o riserve formulate dagli Stati contraenti.

DICHIARAZIONI E/O RISERVE

Convenzione europea di estradizione - Parigi, 13 dicembre 1957

AUSTRIA

(Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 21 mai 1969)

Au paragraphe 2 de l'article 2

L'Autriche accordera l'extradition également dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2.

A l'alinéa c. *du paragraphe 1 de l'article 6*

L'Autriche considérera comme décisif, quant à l'appréciation de la nationalité, le moment de la remise de l'individu réclamé.

Aux articles 7 et 8

L'Autriche n'accordera l'extradition d'un individu pour une infraction tombant, selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet individu est extradé à cause d'une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions, par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, est dans l'intérêt de la découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la peine et à l'exécution de celle-ci.

A l'article 9

L'Autriche accordera l'extradition lorsque l'individu réclamé n'a été acquitté que parce que la juridiction autrichienne n'est pas donnée ou lorsque, uniquement pour la même raison, soit aucune poursuite n'a été engagée contre cet individu, soit il est mis fin aux poursuites déjà engagées.

Au paragraphe 2 de l'article 16

Au cas d'une requête d'arrestation provisoire, l'Autriche exige également un bref exposé des faits mis à charge de l'individu réclamé.

Au paragraphe 2 de l'article 21

L'Autriche refusera dans tous les cas le transit de ressortissants autrichiens.

Au paragraphe 5 de l'article 21

L'Autriche refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens de l'article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à l'article 5. Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité ed de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions.

*A l'article 1^er^*

L'Autriche n'accordera pas l'extradition lorsque l'individu réclamé doit être traduit devant un tribunal d'exception au lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.

A l'article 5

L'extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l'Autriche que dans les conditions de l'article 5.

A l'article 11

L'Autriche refusera l'extradition aux fins de l'exécution de la peine de mort. L'extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de mort selon la loi de l'Etat requérant ne sera accordée que si l'Etat requérant accepte la condition qu'une peine de mort ne sera pas prononcée. L'Autriche appliquera le même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats d'humanité et de dignité humaine.

(Lettre du Représentant permanent de l'Autriche en date du 16 avril 1985)

Déclaration:

La déclaration faite par la République d'Autriche en ce qui concerne l'article 21, paragraphe 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est, par la présente, restreinte dans la mesure ou la première phrase est à supprimer (*).

Par conséquent, cette déclaration se lit désormais comme suit:

«Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions».

CIPRO

(Déclarations et réserves consignées dans les «pleins pouvoirs» de signature - 18 septembre 1970)

Article 1

L'article 11.2*f.* de la Constitution cypriote interdit l'extradition des nationaux. En conséquence, les dispositions de l'article 1 de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l'extradition d'étrangers.

Article 6

L'extradition des ressortissants de la République de Chypre n'étant pas autorisée par la Constitution (voir réserve concernant l'article 1), le terme «ressortissants» au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, «les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité cypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de la République».

En outre, d'après les dispositions du Code pénal cypriote, les ressortissants de la République peuvent être poursouivis à Chypre pour un délit punissable de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l'acte ou l'omission qui constitue le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a eté commis.

Article 11

Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu'un citoyen de Chypre commet dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais non par la législation du pays étranger, la peine de mort n'est pas infligée à Chypre, mais l'auteur du délit est passible de toute autre pouvant aller jusqu'à l'emprisonement à vie.

Article 21, paragraphe 2

En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à propos des articles 1 et 6 s'applique également à ce paragraphe.

DANIMARCA

(Déclarations ed réserves consignées dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 30 août 1962)

Article 1

L'extradition peut être faite à la condition qu'un inculpé ou prévenu ne sera pas soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d'exception. L'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal pourra être refusée.

L'extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel.

Article 1, cfr. article 9

L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont définitivement condamné ou acquitté l'individu du délit faisant l'objet de la demande d'extradition ou si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter de poursuite ou de cesser la poursuite en ce qui concerne le même délit.

Article 2, alinéa 1

L'obligation d'extrader se limite aux infractions qui d'après le Code pénal danois peuvent entraîner une peine plus grave que l'emprisonnement pendant une année et la détention simple.

Article 3, alinéa 3

La question de savoir si l'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille doit être considéré comme un crime politique, est décidée suivant une appréciation concrète.

Article 4

L'extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le code civil ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le code militaire.

Article 12

Lorsque des circonstances particulières semblent l'indiquer, les autorités danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu en question est coupable. La demande peut être refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.

Article 6

Le terme «ressortissants» désigne au Danemark les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.

Article 28, alinéa 3

La Convention ne s'applique pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et la Suède, l'extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(Déclarations et réserves faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d'Allemagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le 2 octobre 1976).

Article 6

L'extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d'Allemagne vers un pays étranger, est interdite par l'article 16, paragraphe 1, 1^re^ phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.

Le terme «ressortissant» au sens de l'article 6, paragraphe 1*b* de la Convention européenne d'extradition, englobe tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.

Article 21

En cas de transit au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition, l'article 11 de la Convention s'appliquera *mutatis mutandis*.

Article 21, paragraphe 2

Le transit d'un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne est interdit par l'article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas.

Article 21, paragraphe 4 a

Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne sans qu'un atterrissage soit prévu, l'assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n'est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l'être.

Article 23

Si la demande d'extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être accompagnés d'une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Article 27, paragraphe 3

La Convention européenne d'extradition s'appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne; toutefois, une demande d'extradition hors du Land de Berlin d'un ressortissant de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Amérique, ne sera exécutée qu'après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l'Etat concerné.

(Déclaration consignée dans le procès-verbal de dépôt du 2 octobre 1976 de l'instrument de ratification)

Le Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne d'extradition s'appliquera egalement au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.

GRECIA

(Réserves consignées dans le procés-verbal de dépôt du 29 mai 1961 de l'instrument de ratification)

Article 6

Les dispositions de l'article 6 seront appliquées sous réserve de l'application de l'article 438, paragraphe *a*. du Code de procédure pénale grec qui interdit l'extradition des ressortissants de la Partie requise.

En ce qui concerne le sous-paragraphe *c*. du paragraphe 1er, l'article 438 du Code de procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à laquelle l'infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir la nationalité de l'individu réclamé.

Article 7

Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserve des dispositions du paragraphe b. de l'article 438 du Code de procédure pénale grec.

Article 11

A la place de l'article 11 de la Convention, l'article 437, paragraphe 1, du Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition, l'extradition d'un ressortissant étranger pour un délit entraînant la peine de mort, conformément à la législation de la Partie requerante, est permise seulement dans le cas où la même peine est prevue pour ce délit par la législation hellénique.

Article 18

La dernière partie du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la disposition suivante de l'article 454 du Code de procédure pénale grec: «à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments».

Article 19

Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l'article 441 du Code de procédure pénale grec.

IRLANDA

(Déclaration faite au moment de la signature par le Ministre des Affaires étrangères d'Irlande — Procès-verbal de signature et de dépôt du 2 mai 1966)

J'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article 6 de la Convention, que le terme «ressortissants» figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les «citoyens d'Irlande».

(Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 1966)

Article 9

Les autorités irlandaises n'accorderont pas l'extradition lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée.

ISLANDA

(Réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1984 - Déclarations contenues dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande remise lors du dépôt de l'instrument de ratification).

Article 1

En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception de ce type.

L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel.

Article 2, paragraphe 1

L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Article 3, paragraphe 3

L'Islande se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.

Article 4

L'extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le Droit pénal général ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire.

ITALIA

(Réserve consignée dans l'original de la Convention)

L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois:

a. que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l'article 25;

b. que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction.

L'Italie déclare qu'en aucun cas elle n'accordera l'extradition pour des infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante.

LIECHTENSTEIN

(Déclarations et reserves consignées dans l'instrument d'adhésion déposé le 28 octobre 1969)

«Ad article 1er: Principalement une extradition n'est accordée par la Principauté de Liechtenstein qu'à la condition que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l'Etat requérant. Elle se réserve donc le droit d'accorder l'extradition seulement à condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes à cet égard.

Ad article 6, 1er litt. a.: Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n'admet pas l'extradition de ressortissant liechtensteinois à l'étranger. Dès qu'ils ont pénetre sur le territoire de la Principauté, ils seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal liechtensteinois (par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l'étranger, quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.

Ad article 11: La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d'appliquer l'article 11 par analogie lorsque l'Etat requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu'il n'infligera ni une peine ni une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lése l'intégrité corporelle d'une manière incompatible avec le droit liechtensteinois.

Ad article 21: La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de refuser le transit à travers son territoire même au cas où l'infraction dont la personne poursuivie est inculpée est prévue par l'article 5 de la Convention.

Ad article 23: La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire, rédigées dans une langua autre que l'allemand soient munies d'une traduction en cette langue».

LUXEMBOURG

(Réserves et déclarations consignées dans une lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l'Europe, remise le 18 novembre 1976 lors du dépôt de l'instrument de ratification).

Article 1er

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculte de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés à l'article 6.3 *c.* de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les consequences pour la personné réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de sono état de santé.

Articles 6 et 21

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera ni l'extradition ni le transit de ses nationaux.

Article 7

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément à l'article 7, par. 2, l'Etat requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.

Article 9

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.

Article 28

En raison du régime particulier entre le pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces disposition en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne.

Article 6.1 b.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par «ressortissants» au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.

Article 19

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera l'extradition temporaire, visée à l'article 19, deuxième alinéa, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.

Article 21.5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

PAESI BASSI

(Déclaration consignée dans le procès-verbal de signature du 21 janvier 1965)

Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme «territoires métropolitains», utilisé au paragraphe 1 de l'article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concern le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant «territoire en Europe».

(Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 1969)

A l'article 1 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra *c.*, de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé;

A l'article 1 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorde l'extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'Etat requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.

A l'article 9 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.

A l'article 28

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

(Déclarations consignées dans le procès-verbal de dépôt du 14 février 1969 de l'instrument de ratification)

Aux articles 6 et 21 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera ni l'extradition, ni le transit de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par «ressortissants» au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Pas pour le fait pour lequel l'extraditions est demandée.

A l'article 19 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera l'extradition temporaire, visée au paragraphe 2 de l'article 19, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.

Au paragraphe 5 de l'article 21 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

(Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas auprès du Conseil de l'Europe, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986).

Suite à la lettre du Representant Permanent des Pays-Bas No. 1799 en date du 24 décembre 1985*, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités enumerés en annexe.

Les traités enumerés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba a partir du 1er janvier 1986.

NORVEGIA

(Declarations et réserves faites au moment de la signature le 13 décembre 1957 et modifiées par lettre du Représentant Permanent de Norvège en date du 17 janvier 1977).

Article 1

L'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres particularités d'ordre personnel.

Article 2, paragraphe 1(1)

Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne n. 39 du 13 juin 1975, relatif à l'extradition des délinquants etc..., la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Article 3, paragraphe 3(1)

La Norvège se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.

Article 4(1)

Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Norvège se reserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra que être condamné en application de la loi militaire de l'Etat requérant.

Article 6, paragraphe 1 b.

En ce qui concerne la Norvège, le terme «ressortissants» couvre à la fois les nationaux et les personnes résidant en Norvège. Le terme couvre egalement les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins qu'un de ces Etats demande l'extradition.

Article 12

Les autorités norvégiennes se réservent le droit d'exiger de la Partie requerante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu réclamé a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.

Article 28, paragraphe 3(2)

La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède, l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

---

(1) Texte modifié par lettre du 17 janvrier 1977.

(2) Déclaration notifiée par lettre du 17 janvier 1977.

SVEZIA

(Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 22 janvier 1959)

a. sur *l'article 6:* Au sens de la présente Convention, le terme «ressortissants» désigne, outre les sujets suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats;

b. sur *l'article 21:* Le transit demandé ne sera accordé qu'aux mêmes conditions que l'extradition, compte tenu des circonstances liées au cas individuel.

a. à *l'article premier:* La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant l'extradition que l'extradé ne pourra pas être appelé à comparaître devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que celui de refuser l'extradition aux fins d'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal d'exception.

La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'ètat de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires;

b. à *l'article 2:* L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d'une peine d'emprisonnement excédant un an (1);

c. à *l'article 3:* La Suède se réserve le droit de considérer d'aprés les circonstances liées au cas envisagé l'infraction au paragraphe 3 du présent article comme infraction politique;

d. à *l'article 4:* Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée, la Suède se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas subir de peine infligée en application de dispositions relatives aux infractions commises par les militaires;

e. à *l'article 12:* Encore que la sentece prononcée ou le mandat d'arrêt décerné par un tribunal ou un juge dans un Etat Partie à la Convention soient généralement acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l'extradition requise s'il ressort de l'examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d'arrêt sont manifestement mal fondés;

f. à *l'article 18:* Si l'individu dont l'esctradition a été accordée n'a pas été reçu à la date fixée par l'Etat requérant, la Suède se réserve le droit d'annuler immédiatement la mesure privative de liberté dont il faisait l'objet.

---

(1) Texte modifié par lettre du Ministère des Affaires étrangères, datée du 14 avril 1967.

SVIZZERA

(Déclarations et réserves consigées dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 1966)

Ad article 1er

Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l'extradition:

a. Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et si l'Etat requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescription d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale;

b. Si elle doit servir à l'exécution d'une peine pronocée par un tribunal d'exception.

Ad article 2, paragraphe 1

Eu égard aux condition fixées en droit suisse pour l'extradition, la Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée ne réunit pas les éléments constitutifs d'une des infractions définies dans la liste déposée, en annexe à cette déclaration, auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Ad article 2, paragraphe 2

Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l'article 2, paragraphe 1, n'empêche pas la Suisse, lorsqu'une extradition est ou a été accordée pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d'en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.

Ad article 3, paragraphe 3

En dérogation à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l'extradition en se fondant sur l'article 3, paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille.

Ad article 6

Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n'autorise pas l'extradition de ressortissants suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies,

— lorsqu'elles ont été commises contre des Suisse (art. 5 du Code penal suisse);

— lorsque d'aprés le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du Code penal suisse; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 su la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires);

— lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aeronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne).

Ad articles 7 et 8

Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la reglementation en vigueur en droit suisse, l'extradition ne peu être accordée pour une infraction commise sur territoire suisse ou en un lieu assimulé à ce territoire, qu'en application de l'article 2, paragraphe 2, c'est-a-dire lorsque la personne réclamée est de toute façon extradée à l'Etat requérant à raison d'autres faits non soumis à la juridiction suisse et qu'il apparaît indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social, de la juger au cours d'une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa charge.

Ad article 9

a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, en dérogation à l'article 9, lorsque les décisions motivant le refus de l'extradition, en dérogation de cette disposition ont été rendues dans un Etat tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise;

b. La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'article 9, 1[re] phrase, de la Convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'Etat requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.

Ad article 11

La Suisse se réserve le droit d'appliquer l'article 11, par analogie, egalement dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prevenu peut, a raison du fait donnant lieu à l'extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.

Ad article 14, paragraphe 1, lettre b

Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisse considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'article 14 de la Convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les regles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité competente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un Etat au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.

Ad article 16, paragraphe 2

La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l'article 16, paragraphe 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractére de l'infraction au regard du droit d'extradition.

Ad article 21

La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l'article 5 de la Covention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une reglementation du marché.

Ad article 23

La Suisse demande que les requêtes en matière d'extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

Liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extradition

(Annexe à la réserve formulée au sujet de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention européenne d'extradition)

La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers dispose à son article 3 que les faits suivants, y compris la tentative et la participation, peuvent donner lieu à extradition s'ils constituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l'Etat requérant:

I. Délits (¹) *contre les personnes*

1. Assassinat, meurtre, homicide involontaire;
2. Infanticide et avortement;
3. Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une incapacité de travail de plus de 20 jours; participation à une rixe ayant eu des conséquences de cette nature;
5. Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents; mauvais traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.

II. Délits (¹) *contre la liberté des personnes et les droits de famille*

6. Rapt de personnes adultes et d'enfants;
7. Séquestration de personnes;
8. Enlèvement de mineurs;
9. Violation du domicile commise avec circonstances aggravantes;
10 Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés;
11. Altération ou suppression d'état civil.

III. Délits (¹) *contre les mœurs*

12. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne sans défense ou privée de ses facultés mentales;
13. Actes immoraux commis sur des enfants ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est confiée;
14. Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne chargée de leur surveillance;
15. Proxénétisme professionnel; traite des femmes et des enfants;
16. Actes d'immoralité causant un scandale public;
17. Inceste;
18. Bigamie.

IV. Délits (¹) *contre la propriété*

19. Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel;
20. Détournement (soustraction frauduleuse) et abus de confiance;
21. Dommages causés volontairement à la propriété;
22. Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de faillite ou de saisie.

V. Délits (¹) *contre la foi publique*

23. Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou d'estampilles représentant une valeur (timbres-poste, etc.), de billets de banque, d'obligations, d'actions et d'autres titres émis par l'Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; introduction, émission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés, avec intention frauduleuse;
24. Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contrefaits ou authentiques;
25. Faux en écritures (falsification ou contrefaçon de documents); usage de faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés), soustraction de documents, abus d'un blanc-seing;
26. Déplacement de bornes.

VI. Délits (1) *constituant un danger public*

27. Incendie, emploi abusif de matières explosibles, inondation, avec intention ou par négligence ou imprudence;

28. Destruction ou dégradation, volontaire ou par négligence ou imprudence, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation;

29. Actes volontaires ou commis par négligence ou impudence, de nature à occasionner la destruction, l'échouement ou la perte d'un navire;

30. Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies contagieuses, épidémies ou épizooties; altération, par des substances nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres eaux;

31. Contrefaçon ou falsification intentionnelle de denrées alimentaires, constituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux; mise en vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues, avec dissimulation de leur caractére nuisible;

31 bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction est passible de l'emprisonnement.

VII. Délits (1) *contre l'administration de la justice*

32. Dénonciation calomnieuse;

33. Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle;

34. Faux témoignage, faux rapport d'experts, fausse déclaration d'un interprète; subornation de témoins, experts, interprètes.

VIII. Délits (1) *relatifs à l'exercice de fonctions publiques*

35. Corruption de fonctionnaires publics, de jurés, d'arbitres et d'experts;

36. Détournements et concussions commis par les fonctionnaires publics; abus d'autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse;

37. Suppression de lettres et de télégrammes, violation du secret des lettres et des télégrammes par des employés des administrations des postes et des télégraphes.

La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse dispose à son article 154 que les infractions qui, d'aprés les dispositions de cette loi, sont punies de l'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l'extradition aux Etats étrangers. Il s'agit des faits suivants:

— mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128);

— mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129);

— circulation en mer d'un navire en mauvais état de navigabilité (art. 131);

— défaut d'assistance (art. 133, 1er alinéa);

— abandon du navire en péril (art. 134);

— non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa);

— abus et usurpation de pouvoir (art. 136, 1er alinéa);

— ivresse (art. 139, 1er alinéa);

— désobéissance (art. 140, 3e alinéa);

— embarquement prohibé de personnes et d'objets (art. 141, 1er alinéa);

— mise en danger de l'armateur ou du capitanine par contrebande (art. 142, 1er et 3e alinéas);

— abus du pavillon (art. 143, 1er alinéa);

— fraude dans l'enregistrement (art. 144, 1er alinéa);

— soustraction d'un navire mis sous main de l'autorité, violation d'une disposition de l'autorité (art. 145);

— aliénation irréguliére (art. 146).

---

(1) Le terme «délits» figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'«infractions» et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.

SUCCESSIVE MODIFICHE

Notificate con lettera del 25 gennaio 1983 dal rappresentante permanente della Svizzera presso il Consiglio d'Europa

— Les réserves formulées par la Suisse au sujet de l'article 2, § 1, ainsi que des articles 7 et 8 de la Convention, sont retirées.

— L'annexe à la réserve formulée au sujet de l'article 2, § 1 (liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extradition), est devenue sans objet.

Les déclarations formulées par la Suisse au sujet de l'article 2, § 2 et de l'article 6, sont modifiées comme suit:

ad article 2, § 2

Le Conseil fédéral déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.

ad article 6

Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'article 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies,

— lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse du 21 décembre 1937);

— lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du code pénal suisse);

— lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne);

— lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants; art. 101 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; art. 12 de la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation).

Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'Etat où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'Etat requérant.

Tali modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

TURCHIA

(Déclaration faite au moment de la signature le 13 décembre 1957, consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, datée du 30 novembre 1957).

Les assurances mentionnées dans l'article 11 se limiteront à la procédure suivante:

En cas d'extradition à la Turquie d'un condamné à mort ou d'un individu inculpé d'un crime passible de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit pas la peine capitale est autorisée à transmettre une demande en commutation de celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera transmise par le Gouvernement turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une condamnation à mort, pour autant qu'Elle n'aurait pas déjà statué à ce sujet.

FINLANDIA

(Déclaration et notification consignées dans une lettre du 12 mai 1971 de l'Ambassade de Finlande en France, remise au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion)

Article 6

Au sens de la présente Convention, le terme «ressortissants» désigne les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats.

Article 28, paragraphe 3

La Convention n'est pas applicable, s'agissant de l'extradition pour infractions, entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède, l'extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

(Réserves consignées dans l'instrument d'adhésion déposé le 12 mai 1971)

Article 1er

En accordant l'extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit pour l'infraction en question devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L'extradition demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type peut être refusée. La Finlande se réserve egalement le droit de refuser l'extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, ou en raison de circonstances particulières.

Article 2, paragraphe 1

L'obligation d'extrader mentionnée au premier paragraphe du présent article sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d'une peine excédant un an d'emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagee ne pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois au moins.

Article 3, paragraphe 3

La Finlande se réserve le droit de considérer l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a eté commise au cours d'une bataille rangée.

Article 4

Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Finlande se reserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être condamné en application d'une disposition relative aux infractions militaires.

Article 18

Si l'individu arrêté dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu par l'Etat requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le libérer immédiatement.

ISRAELE

(Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion déposé le 27 septembre 1967)

Déclaration concernant l'article 21

Israël n'accordera letransit d'un individu que dans le cas où, si l'Etat requérant demandait l'extradition d'Israël de l'individu réclamé, rien ne s'opposerait légalement à ce que cet individu soit déclaré passible d'extradition et extradé.

Déclaration concernant l'article 22

Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non, ou des copies certifiées conformes de ces dépositions ou déclarations, le mandat d'arrêt et les autres pièces judiciaires établissant l'existence de la condamnation, seront reçus comme preuves valables dans la procédure d'examen de la demande d'extradition s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge ou d'un fonctionnaire de l'Etat requérant ou s'ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice.

Réserve relative à l'article 2 et à l'article 4

Israël n'accordera l'extradition d'un individu que si celui-ci est poursuivi ou a été condamné dans l'Etat requérant pour un fait qui, s'il avait été commis en Israël, constituerait l'une des infractions suivantes:

a. Toute infraction punissable de la peine capitale ou d'un emprisonnement de plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal d'istance), excepté:

1. une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa perpétration, il est soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955;

2. les infractions visées par l'article 85 de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal (fait d'empêcher par la force ou d'entraver l'appel à un agent compétent de la force publique ou sa présence en cas d'attroupement séditieux ou d'émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la bigamie (bigamie);

3. les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la force publique, ou par l'une des lois énumérées dans l'Annexe de la Loi 5711-1951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la location et le logement de pensionnaires, ainsi que la distribution, les prix et le contrôle de la vente des denrées alimentaires.

b. Une infraction punie d'une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et qualifiée telle par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la corruption ou par l'une des articles suivants de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal: 88 (fait d'empêcher séditieusement le départ d'un navire), 109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus commis dans l'exercice de fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d'induire en erreur des témoins, destruction de preuves, coalition en vue d'entraver le cours de la justice et subornation de témoins), 140 (abus de confiance commis par des fonctionnaires publics), 146 (insulte à la réligion), 156, 158, 169 (commerce charnel du mari avec une mineure de 15 ans, outrage à la pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans, 161 *d.* (sodomie), 185, 186 (négligence dans la fourniture d'aliments, etc., à des enfants et délaissement d'enfants), 195 (propagation d'une infection ou d'une maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242, 250 (voies de fait ayant entraîné des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou détention arbitraires), 270 (vol,), 304 *b.* et *c.* (frustration de créanciers), 305 (coalition en vue de frauder le public, 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque), 359, 360, 363-366 (contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l'extorsion (tromperie et faux).

Réserve relative à l'article 2

Israël n'accordera l'extradition d'un individu inculpé d'une infraction que s'il est établi devant un tribunal d'Israël qu'il existe des preuves qui seraient suffisantes pour justifier sa mise en jugement à raison d'une semblable infraction en Israël.

Réserve relative à l'article 9

Israël ne fera pas droit à une demande d'extradition si l'individu réclamé a bénéficié d'une grâce ou d'une remise de peine dans l'Etat requérant pour le fait délictueux en question.

Réserve relative à l'article 14

Israël n'accordera pas l'extradition en dérogation à la règle de la spécialité, sauf

a. si l'individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d'extradition également pour l'autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter dans la procédure visant à cette déclaration;

b. sous la condition que l'individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, à moins qu'ayant quitté le territoire de l'Etat requérant après son extradition il n'y soit retourné de son plein gré, ou qu'ayant eu la possibilité de le faire n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 60 jours suivants.

Réserve relative à l'article 15

L'article 15 sera interprété comme si à l'article 14, paragraphe *b.*, les mots «dans les 45 jours» étaient remplacés par les mots «dans les 60 jours».

SPAGNA

(Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1982)

A l'article 1

La personne dont l'extradition a été réclamée ne pourra être soumise a un tribunal d'exception sur le territoire de l'Etat requérant. L'extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l'exécution d'une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère.

A l'article 10

L'Espagne n'accordera pas l'extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité criminelle pour les causes, quelles qu'elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise.

A l'article 21.5

L'Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l'extradition dans la présente Convention.

A l'article 23

L'Espagne exigera de la Partie requerante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.

A l'article 2.7

L'Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la présente Convention, en vertu de l'article 2 de celle-ci.

A l'article 3

En ce qui concerne l'extradition, ne sont pas considérés comme délits politiques, outre ceux qui sont exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme.

A l'article 6.1.b)

En ce qui concerne la présente Convention, l'Espagne considérera comme ressortissants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des régles du Titre I du Livre I du Code civil espagnol.

A l'article 9

On considérera que la personne a été définitivement jugee lorsque la décision judiciaire ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou en raison de la nature propre de celle-ci.

A l'article 11

Lorsque le délit pour lequel on demande l'extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des lois de la Partie requérante, l'Espagne refusera l'extradition sauf si la Partie requérante offre des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l'on n'imposera pas la peine de mort ou, si elle est imposée, qu'elle ne sera pas exécutée.

FRANCIA

(Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986)

Article 1er

«L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal».

«L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne reclamée, notamment en raison de son âge ou de son Etat de santé».

Article 2, paragraphe 1

«S'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans».

«S'agissant des peines plus sevères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France».

Article 3, paragraphe 3

«La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractére politique».

Article 5

«La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée à l'Etat requérant s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier».

Article 6

«L'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits».

Article 14, paragraphe 3

«La France exigera que l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'emporte pas l'application d'une peine pour laquelle l'extradition pourrait être refusée».

Article 16, paragraphe 2

«En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée».

Article 21

«La France se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mémes conditions qué celles de l'extradition».

Article 23

«La France déclare qu'elle demandera une traduction des requêtes aux fins d'extradition et des pièces annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le Français».

Article 27, paragraphs 1 et 2

«Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la Convention s'applique aux Departements européens et d'outre-mer de la République».

2° PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Strasburgo, 17 marzo 1978

AUSTRIA

(Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 1983)

Conformément à l'article 9, paragraphe 2 du Protocole, la République d'Autriche déclare n'accepter le Chapitre II que pour les infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane.

FINLANDIA

En vertu de l'article 9.1 du Protocole, en l'absence de déclaration contraire, les réserves formulées au sujet de la Convention s'appliquent également au Protocole.

ITALIA

(Réserve faite lors de la signature du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition - 23 avril 1980 - et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de ratification - 23 janvier 1985)

Se référant à l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'Italie se réserve le droit de ne pas accepter son Titre III.

NORVEGIA

(Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 décembre 1986)

Traduction

«En application de l'Article 9, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas les Titres I et V du Protocole».

PAESI BASSI

(Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l'Europe, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986)

Traduction

«Me référant à l'Annexe à votre Notification de Déclaration JJ1841C Tr/27 et autres, datée du 27 février 1986, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit:

La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1975) sera déclarée applicable à Aruba.

La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir notifier ce qui précède aux autre Parties».

SVEZIA

(Lettre du Représentant Permanent auprès du Conseil de l'Europe, datée du 11 juin 1979 et déposée le 13 juin 1979)

.... Dans l'application du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention (Titre V, article 5 du Protocole), les fonctions attribuées su Ministère de la Justice sont assumées par le Ministère des Affaires etrangères.

SVIZZERA

(Réserve contenue dans le procès-verbal de signature - 17 novembre 1981)

Au moment de la signature, le Représentant Permanent a déclaré que la Suisse se réserve le droit de ne pas accepter le titre II du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition.

TURCHIA

(Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de Turquie auprès du Conseil de l'Europe, remise au moment de la signature de la Convention, le 16 juillet 1987).

Traduction

Le gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures nécessaires par l'intermédiaire des missions diplomatiques dans l'Etat requis, tout en prenant en considération le type de requête.

87A10434

Aggiornamento dell'elenco dei Paesi membri della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965).

La convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965) è entrata in vigore per l'Italia il 24 gennaio 1982 - Legge 6 febbraio 1981, n. 42, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981.

Alla data odierna la convenzione è stata firmata dai seguenti Stati:

Repubblica Federale di Germania 15 novembre 1965;
Finlandia 15 novembre 1965;
Paesi Bassi 15 novembre 1965;
Stati Uniti d'America 15 novembre 1965;
Israele 25 novembre 1965;
Gran Bretagna ed Irlanda del Nord 10 dicembre 1965;
Belgio 21 gennaio 1966;
Repubblica Araba Unita 1° marzo 1966 (1);
Francia 12 gennaio 1967;
Turchia 11 giugno 1968;
Norvegia 15 ottobre 1968;
Danimarca 7 gennaio 1969;
Svezia 4 febbraio 1969;
Giappone 12 marzo 1970;
Portogallo 5 luglio 1971;
Lussemburgo 27 ottobre 1971;
Spagna 21 ottobre 1976;
Italia 25 gennaio 1979;
Grecia 20 luglio 1983;
Svizzera 21 maggio 1985.

Gli Stati che nella data a lato segnata hanno depositato lo strumento di ratifica sono:

Stati Uniti d'America 24 agosto 1967 (2) (per tutti gli Stati degli Stati Uniti, il distretto di Columbia, Guam, Porto Rico e Isole Vergini);
Gran Bretagna ed Irlanda del Nord 17 novembre 1967 (3);
Repubblica Araba Unita 12 dicembre 1968 (4);
Danimarca 2 agosto 1969 (5);
Norvegia 2 agosto 1969 (6);
Svezia 2 agosto 1969 (7);
Finlandia 11 settembre 1969 (8);
Giappone 28 maggio 1970 (9);
Belgio 19 novembre 1970 (10);
Turchia 28 febbraio 1972 (11);
Francia 3 luglio 1972 (12);
Israele 14 agosto 1972 (13);
Portogallo 27 dicembre 1973 (14);
Lussemburgo 9 luglio 1975 (15);
Paesi Bassi - per il Regno in Europa - 3 novembre 1975 (16);
Repubblica federale di Germania (anche «Land» di Berlino) 27 aprile 1979 (17);
Italia 25 novembre 1981 (18);
Grecia 20 luglio 1983 (19);
Spagna 4 giugno 1987 (20).

Sono divenuti Stati parti della convenzione mediante deposito dello strumento di adesione nella data a fianco indicata, gli Stati sotto elencati (art. 28):

Botswana 10 febbraio 1969 (21). Adesione divenuta definitiva il 28 agosto 1969 - La convenzione è entrata in vigore per il Botswana il 1° settembre 1969;

Barbados 10 febbraio 1969 (22). Adesione divenuta definitiva il 27 settembre 1969 - La convenzione è entrata in vigore per le Barbados il 1° ottobre 1969;

Malawi 24 aprile 1972 (23). Adesione divenuta definitiva il 25 novembre 1972 - La convenzione è entrata in vigore per il Malawi il 1° dicembre 1972;

Seychelles 18 novembre 1980 (24). Adesione divenuta definitiva il 18 giugno 1981 - La convenzione è entrata in vigore per le Seychelles il 1° luglio 1981;

Cecoslovacchia 23 settembre 1981 (25). Adesione divenuta definitiva il 9 maggio 1982 - La convenzione è entrata in vigore per la Cecoslovacchia il 1° giugno 1982;

Cipro 26 ottobre 1982 (26). Adesione divenuta definitiva il 15 maggio 1983 - La convenzione è entrata in vigore per Cipro il 1° giugno 1983.

La convenzione è entrata in vigore in data 10 febbraio 1969 per gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Araba Unita ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (art. 27).

Per gli altri Stati che hanno ratificato, la convenzione è entrata in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica (art. 27).

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha dichiarato il 20 maggio 1970 di estendere l'applicazione della convenzione ai seguenti territori (art. 29):

Hong Kong (27);
Antigua (28);
Bermuda (28);
Honduras Britannica (28);
Isole Salomone britanniche (28);
Isole Vergini (28);
Isole Cayman (28);
Isole Line (28);
Isole Falkland (28);
Figi (28);
Gibilterra (28);
Isole Gilbert ed Ellice (28);
Guernesey (28);
Man (28);
Jersey (28);
Montserrat (28);
Pitcairn (28);
S. Elena (28);
S. Lucia (28);
S. Vincent (28);
Seychelles (28);
Isole Turks e Caicos (28),

la convenzione è entrata in vigore per i suddetti territori il 19 luglio 1970;

Anguilla 30 luglio 1982 (29) - entrata in vigore il 28 settembre 1982;

St. Cristopher ed Nevis (30) - 2 marzo 1983 - entrata in vigore il 1° maggio 1983.

Il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato di estendere l'applicazione della convenzione ad Aruba il 28 maggio 1986 - entrata in vigore il 27 luglio 1986 (art. 19).

Il Governo di Antigua e Barbuda ha notificato la data 17 maggio 1985 la dichiarazione di successione (31).

Seguono le dichiarazioni e/o riserve formulate dagli Stati contraenti.

1) REPUBBLICA ARABA UNITA

«It is understood that the signing of this Agreement does not mean in any way a recognition of Israel by the Government of the United Arab Republic. Furthermore, no treaty relations will arise between the United Arab Republic and Israel.».

La déclaration a été retiré le 17 janvier 1980 avec effet du 25 janvier 1980.

2) STATI UNITI D'AMERICA

«1. In accordance with Article 2, the United States Department of State is designated as the Central Authority to receive requests for service from other Contracting States and to proceed in conformity with Articles 3 to 6.

2. In accordance with Article 6, in addition to the United States Department of State, the United States Department of Justice and the United States Marshall or Deputy Marshall for the judicial district in which service is made are designated for the purpose of completing the certificate in the form annexed to the Convention.

3. In accordance with the second paragraph of Article 15, it is declared that the judge may, notwithstanding the provisions of the first paragraph of Article 15, give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the conditions specified in subdivisions (a), (b) and (c) of the second paragraph of Article 15 are fulfilled.

4. In accordance with the third paragraph of Article 16, it is declared that an application under Article 16 will not be entertained if it is filed (a) after the expiration of the period within which the same may be filed under the procedural regulations of the court in which the judgment has been entered, or (b) after the expiration of one jear following the date of the judgment, whichever is later.

5. In accordance with Article 29, it is declared that the Convention shall extend to all the States of the United States, the District of Columbia, Guam, Puerto Rico, and the Virgin Islands.».

Par note en date du 22 avril 1970 l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à La Haye a donné l'information suivante:

«Under Article 2 of the Convention, each State is required to designate a Central Authority to receive requests for service of documents coming from other countries. Although this Central Authority always is to be available, its use is not compulsory and there is provision (Articles 8 through 11) for service through channels outside the Central Authority, including service by diplomatic or consular officers. These provisions are optional, however, and, since consular officers of the United States are prohibited by regulation from serving legale process or appointing other persons to do so, the United States will not avail itself of these provisions of the Convention. It is anticipated that courts in the United States will be advised by the Department of Justice of the possibility of sending requests for service of legal process directly to the Central Authority of the country concerned.

The Department of State has been designated as the Central Authority under the Convention by Executive Order 11471, issued on May 28, 1969. As such, it will receive requests for service of legal process from the courts of countries parties to the Convention and forward them to the Department of Justice for service by the appropriate United States Marshal. When action has been completed, the documents will be returned to the Department of State and sent to the appropriate mission abroad for mailing to the court.

United States Marshals will charge a standard fee of $ 15.00 for their services under the Convention. Therefore, each request for service should be accompanied by an international money order made payable to the «Treasurer of the United States» in the sum of $ 15.00.

The United States Marshals only have access to persons who are physically present within their areas of jurisdiction. Therefore, it will not be possible for them to effect service on United States citizens or residents of the United States who are temporarily outside of the country either by reason of service with the Armed Forces of the United States, employment for the United States Government, or in some other capacity.».

Par une Note en date du 21 novembre 1973, reçue par le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 23 novembre 1973, l'Ambassade des Etats-Unis d'Amerique à La Haye a fait savoir ce qui suit:

«The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Royal Netherlands Ministry of Foreign Affairs and has the honor to refer to the Embassy's note No 19 of April 22, 1970 concerning The Hague Service Convention.

The Department of Justice of the United States has been designated as the Central authority under the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents effective December 31, 1973.

As such it will receive requests for service of legal process from the courts of parties to the Convention. When action has been completed, the documents will be returned by the Department of Justice. After December 31, it will not be necessary to send such documents to the Department of State. Except for this procedural alteration, the Ministry is advised that the Embassy's note of April 22, 1970 remains in effect.

Documents sent to the Department of Justice under the Convention should be addressed to the Office of International Judicial Assistance, Department of Justice, Washington, D.C. 20530.».

Par une Note en date du 28 juin 1978, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 29 juin 1978, l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique a communiqué ce qui suit:

«As of June 28, 1978, the United States will not charge a fee for service of judicial documents which it receives from any State party to the Convention which does not impose a charge for the service of documents sent from the United States for service under the Convention.».

Traduction

«A compter du 28 juin 1978, les Etats-Unis d'Amérique n'exigeront pas de droits pour la signification ed la notification d'actes judiciaires provenant des Etats contractants qui n'imposent pas de charges pour la signification et la notification, en execution de la Convention, d'actes judiciaires en provenance des Etats-Unis d'Amérique.».

3) REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

«*(a)* In accordance with the provisions of Articles 2 and 18 of the Convention, Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs is designated as the Central Authority; and the Senior Master of the Supreme Court, Royal Courts of Justice, Strand, London W.C.2, the Crown Agent for Scotland, Lord Advocate's Department, Crown Office, 9 Parliament Square, Edinburgh 1, and the Registrar of the Supreme Court*, Royal Courts of Justice, Belfast 1, are designated as additional authorities for England and Wales, Scotland and Northern Ireland respectively.

(b) The authorities competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service are the authorities designated under Articles 2 and 18.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention, the United Kingdom designates as receivers of process through consular channels the same authorities as those designated under Articles 2 and 18.

(d) With reference to the provisions of paragraphs *(b)* and *(c)* of Article 10 of the Convention, documents for service through official channels will be accepted in the United Kingdom only by the central or additional authorities and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

(e) The United Kingdom declares its acceptance of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention.

(f) In accordance with the provisions of the third paragraph of Article 16 of the Convention, the United Kingdom declares, in relation to Scotland only, that applications for setting aside judgments on the grounds that the defendant did not have knowledge of the proceedings in sufficient time to defend the action will not be entertained if filed more than one year after the date of judgment. The authorities designated by the United Kingdom will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.

A notification under the second and third paragraphs of Article 29 regarding the extension of the Convention to the territories for the international relations of which the United Kingdom is responsible will be addressed to the Royal Netherlands Government in due course.».

* Par une note du 10 juin 1980 le gouvernement britannique a fait savoir que le «Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland» désigné en 1967 comme autorité additionelle conformément à l'article 18 de la Convention a été remplacé par le «Master (Queen's Bench and Appeals)». L'adresse du «Master (Queen's Bench and Appeals)» est: Royal Courts of Justice, Belfast 1.

4) REPUBBLICA ARABA UNITA

«The Government of the United Arab Republic opposes the use of the Methods of transmitting obroad the Judicial and Extra-Judicial Documents according to Articles 8 and 10 of the Convention.».

Conformément à l'article 21 de la Convention le Gouvernement de la République Arabe Unie a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale comme prévue aux articles 2 et 18.

5) DANIMARCA

«*Ad art. 2 et 18.*

Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale.

Ad art. 6.

Le Tribunal danois qui a demandé que la signification soit faite est désigné comme compétent à établir l'attestation suivant l'art. 6.

Ad art. 9.

Le juge local de première instance - toutefois en ce qui concerne le tribunal de première instance à Copenhague et le tribunal de première instance de la ville et du canton d'Arhus le président du tribunal - est désigné comme compétent pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire suivant l'art. 9.

Ad art. 10.

Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire procéder à des significations prévu à l'art. 10, paragraph c.

Ad art. 15.

Le Danemark usera de la faculté suivant l'art. 15, alinéa 2, de sorte que le juge peut statuer sur une affaire même si les dispositions de l'art. 15, alinéa premier, ne sont pas remplies.

Ad art. 16.

Le Danemark usera de la faculté de l'art. 16, alinéa 3, de sorte qu'une demande est irrecevable si elle est faite après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

La question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée selon les règles du code de procédure, art. 373 et art. 374, cfr. art. 434. Suivant ces règles, toute personne condamnée par défaut dans une affaire en première instance peut demander la reprise de l'affaire quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus vite possible et ne peut être présentée après le delai d'un an à compter du prononcé du jugement.».

6) NORVEGIA

«1. In accordance with Article 2, the Ministry of Justice, Oslo/Dep. is designated as the Central Authority.

2. In accordance with Article 6, the County or Town Court in whose district the document has been served is designated for the purpose of completing the certificate in the form annexed to the Convention.

3. In accordance with Article 9 first paragraph, the County or Town Court in whose district the person to be served is a resident or is staying, is designated as receiver of documents forwarded through consular channels.

4. The Government of Norway is opposed to the use of such methods of service or transmission of documents on its territory as mentioned in Articles 8 and 10 of the Convention.

5. Norwegian courts may give judgment when all the conditions specified in the second paragraph of Article 15 are fulfilled.

6. In accordance with the third paragraph of Article 16, applications for relief according to Article 16 will not be entertained if they are delivered to the competent Norwegian authorities after the expiration of three years following the date of the judgment.».

7) SVEZIA

«*a)* The Ministry for Foreign Affairs (address: Utrikesdepartementet, Juridiska byran, Box 16121, S-103 23 Stockholm 16, Sweden) has been designated Central Authority.

b) The Central Authority (The Ministry for Foreign Affairs) has been designated to receive documents transmitted through consular channels, pursuant to art. 9.

c) Swedish authorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any of the methods referred to in subparagraphs *(b)* and *(c)* of art. 10.
By virtue of the third paragraph of art. 5 of the Convention the Central Authority requires that any document to be served under the first paragraph of the same article must be written in or translated into Swedish.».

8) FINLANDIA

«1. The Ministry of Foreign Affairs* has been designated Central Authority, pursuant to the first paragraph of Article 2 of the Convention.

2. The Central Authority (The Ministry of Foreign Affairs*) is acting as the authority presupposed in art. 9 of the Convention.

3. Finnish authorities are not obliged to assist in serving documents transmitted by using any of the methods referred to in subparagraphs *(b)* and *(c)* of art. 10 of the Convention.».

* L'Autorité Centrale de la Finlande est à partir du premier juin 1982 le Ministère de la Justice. (Cette modification a été notifiée au Dépositaire par une Note du 31 mars 1982).

9) GIAPPONE

Dans une Note du 14 juillet 1970 l'Ambassade du Japon à La Haye a informé le Ministère des Affaires Etrangères comme suit:

«(1) The Minister for Foreign Affairs is designated as the Central Authority which receives requests for service from other contracting States, pursuant to the first paragraph of Article 2.

(2) The District Court which has rendered judicial aid with respect to the service is designated as the authority competent to complete the certificate in the form of the model annexed to the Convention, pursuant to the first paragraph of Article 6.

(3) The Minister for Foreign Affairs is designated as the authority competent to receive documents transmitted through consular channels, pursuant to the first paragraph of Article 9.

(4) It is declared that the Government of Japan objects to the use of the methods of service referred to in subparagraph *(b)* and *(c)* of Article 10.

(5) It is declared that Japanese courts may give judgment if all the conditions specified in the second paragraph of Article 15 are fulfilled.».

10) BELGIO

«1. Conformément à l'article 2, alinéa premier de la Convention, le Ministère de la Justice, Administration de la Législation, Place Poelaert, 4, 1.000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale;

2. Le Ministère de la Justice est également désigné comme autorité competente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa premier de la Convention;

3. Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa premier;

4. Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2;

5. Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées aprés l'expiration d'un délai d'un an a compter du prononcé de la décision;

6. Le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application del l'article 5, alinéa premier, letters *a)* ou *b)*, donne lieu a l'intervention d'un huissier de justice et que les frais qui en resultent doivent être remboursés conformément à l'article 12 de la Convention.».

11) TURCHIA

«1. Conformément à l'article 2, alinéa premier de la Convention, la Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice (Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara) est désignée comme Autorité centrale.

2. La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice est également compétente pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la Convention.

3. La Direction Générale des Affaires Civiles est également désignée comme Autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa premier de la Convention.

4. Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la Convention seulement à ses propres ressortissants.

5. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la Convention.

6. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15, si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer.

7. Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.».

12) FRANCIA

«1. Conformément aux dispositions des articles 2 et 18 de la Convention le Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1er) est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de toute autre autorité.

2. L'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6 est le Procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte à notifier.

3. Le Procureur de la République est également habilité à recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.

4. Le Gouvernement de la République française déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats.

5. Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 recoivent son agrément.
Il déclare, en outre, en se référant à l'article 16, alinéa 3, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle es présente plus de douze mois après le prononcé de la décision.».

13) ISRAELE

«*a)* The Central Authority in Israel within the meaning of Articles 2, 6 and 18 of the Convention is: The Director of Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jerusalem;

b) The State of Israel, in its quality as State of destination, will, in what concerns Article 10, paragraphs *b)* and *c)*, of the Convention, effect the service of judicial documents only through the Directorate of Courts, and only where an application for such service emanates from a judicial authority or from the diplomatic or consular representation of a Contracting State;

c) An application to relieve a defendant from the effects of the expiration of the time of appeal from a judgment within the meaning of Article 16 of the Convention will be entertained only if filed within one year from the date of the judgment in question.

14) PORTOGALLO

Dans une Note du 30 octobre 1974 l'Ambassade du Portugal a fait savoir ce qui suit:

«La Direction-Générale des Services Judiciaires du Ministère de la Justice a eté designée comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa premier, de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, de 1965.

Pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la Convention sont competents les fonctionnaires de justice: greffiers (escrivaes) et huissiers (officiais de diligências).

Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la Convention le Gouvernement Portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants.

Le Gouvernement Portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.

Conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Convention le Gouvernement Portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formés après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.».

15) LUSSEMBURGO

«1. Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au sens de l'article 2 de la Convention. Il est également compétent pour recevoir les actes transmis par la voie prevue a l'article 9, alinéa 1er de la Convention.

2. Conformément a l'article 8 le gouvernement luxembourgeois s'oppose a ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays.

(3. Conformément à l'article 10, le gouvernement luxembourgeois s'oppose a la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes etablies sur son territoire.
Le Luxembourg a communiqué le retrait de cette déclaration par une Note ed date du 2 juin 1978).

4. Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5 sub *a)* et 10 sub *b)* et *c)* par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou allemand ou accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.

5. Le gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont reunies.

6. Conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Convention, le gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées apres l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décisions.».

16) REGNO DEI PAESI BASSI

«1. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité centrale, au sens de l'article 2 de la Convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du roi est etabli à La Haye, Juliana van Stolberglaan 2-4.

2. En application de l'article 18, alinéa premier, de la Convention, le procureur du roi près d'un autre tribunal d'arrondissement que celui de La Haye est lui aussi habilité à recevoir et à donner suite aux demandes de signification ou de notification, conformément aux articles 3 à 6 de la Convention, dans le ressort de cet autre tribunal.

3. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel a été requise la signification ou la notification est habilité à etablir l'attestation visée à l'article 6 de la Convention.

4. Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est requise la signification ou la notification est désigné pour les Pays-Bas comme autorité, au sens de l'article 9, alinéa premier, de la Convention, habilitée à recevoir les actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.

5. En dérogation aux dispositions de l'article 15, alinéa premier, de la Convention, le juge néerlandais peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, pour autant qu'il soit satisfait à chacune des conditions suivantes:
   a. l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention;
   b. un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;
   c. nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de signification ou de notification, soit de remise, n'a pu être obtenue.

6. La demande d'un nouveau délai au sens de l'article 16 de la Convention n'est recevable que si elle est formée dans un an à compter du prononcé de la décision.».

17) REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

«1. Les demandes de signification ou de notification seront adressés à l'Autorité centrale du Land dans lequel la demande respective doit être exécutée. L'Autorité centrale prévue à l'article 2 et l'article 18, alinéa 3 de la Convention est pour le Land de

Bade-Wurtemberg	das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Bade-Wurtemberg), D 7000 Stuttgart
Bavière	das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois de la Justice), D 8000 München
Berlin	der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin
Brême	der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal régional de Brême), D 2800 Bremen
Hambourg	der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président du Tribunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg
Hesse	der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Hesse), D 6200 Wiesbaden
Basse-Saxe	der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), D 3000 Hannover
Rhénanie du Nord/Westphalie	der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie), D 4000 Düsseldorf
Rhénanie-Palatinat	das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice), D 6500 Mainz
Sarre	der Minister für Rechtspflege (le Ministre de la Justice), D 6600 Saarbrücken
Schleswig-Holstein	der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel.

Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa premier, lettre *a)* de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l'Autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notifications, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent pour l'exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification.
Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa premier de la Convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.

2. L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2 de la Convention) est établie par l'Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.
3. Sont compétents pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un consul étranger à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne (article 9, alinéa premier de la Convention) l'Autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l'article 1er de la Loi du 18 décembre 1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, pour recevoir les demandes du consul d'un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique.
4. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre *a)* de la Convention, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention.
   Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la Convention) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane. Une signification ou notification selon l'article 10 de la Convention n'aura pas lieu.».

18) ITALIA

«a) aux termes des art. 2 et 18, "l'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma" (le greffe auprès de la cour d'appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour l'application de l'art. 5;

b) "gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l'attestation prévue par l'art. 6;

c) "gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les actes judiciaires transmis par les Autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l'art. 9;

d) toute demande de notification, aux termes de l'art. 5, alinéa premier, lettres *a)* et *b)*, reqérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mesure de 6.000 lires, sauf ajustement lors de la restitution l'acte notifié. Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'art. 12, alinéa 2, de la Convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixés par l'huissier. L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d'Italie.».

19) GRECIA

Le Gouvernement Grec a désigné la Direction des Affaires Administratives et Judiciaires du Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique en tant qu'Autorité centrale aux termes de l'article 2 de la Convention.

20) SPAGNA

1) «El Estado español declara que sus Jueces, no obstante las disposiciones del párrafo 15, podrán proveer a pesar de no haber recibido notificación alguna acreditativa de la notificación o de la remisión de documentos si se dan los requisitos previstos en el citado artículo 15, párrafo 2.»
2) «El Estado español declara que el plazo de preclusion a que se refiere el artículo 16 es de dieciséis meses a computar desde la fecha de la resolución.»
3) «El Estado español designa como Autoridad Central para expedir certificaciones, conforme a la fórmula modelo anexa al Convenio, a:
   Secretaría General Técnica,
   Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional,
   Ministerio de Justicia.
   San Bernardo, 45.
   28015 Madrid.»

Traduction

1) L'Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n'ait été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2, sont réunies.
2) L'Etat espagnol déclare que le delai d'expiration, auquel se réfère l'article 16, est de seize mois à compter de la date de la décision.
3) L'Etat espagnol désigne comme Autorité centrale pour délivrer les attestations, conforme à la modèle annexée à la Convention:
   Secretaría General Técnica,
   Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional,
   Ministerio de Justicia.
   San Bernardo, 45.
   28015 Madrid.»

21) BOTSWANA

Dans une Note du 16 janvier 1974 (remplaçant une Note en date du 28 septembre 1970) le Cabinet du President de la République de Botswana a déclaré ce qui suit:

«1. Pursuant to the first paragraph of Article 2 of the Convention the Minister of State in the Office of the President of the Republic of Botswana has been designated the Central Authority to receive requests for service from other contracting states.
2. The Registrar of the High Court of Botswana is designated as the authority competent to complete the certificate in the form of the Model annexed to the Convention pursuant to the first paragraph of Article 6.
3. In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the Minister of State in the Office of the President is designated as the receiver of process sent through Consular channels.
4. It is declared that the Government of Botswana objects to the method of service referred to in sub-paragraphs (b) and (c) of Article 10.
5. It is declared that a judge of the High Court of Botswana may give judgment if all the conditions specified in paragraph 2 of Article 15 are fulfilled.

The authorities designated above will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in triplicate and pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention will require the documents to be written in, or translated into the English language.».

Par une Note du 8 octobre 1974 le Cabinet du Président de la République de Botswana a fait savoir que les autorités désignées par le Botswana aux termes de la Convention demandent désormais que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux exemplaires.

22) BARBADOS

«The Government of Barbados has designated the Registrar of the Supreme Court of Barbados as the Central Authority for the purposes of Article 2 and 18, in accordance with the provisions of Article 21 of the Convention.».

23) MALAWI

Conformément à l'article 21 de la Convention le Gouvernement du Malawi a désigné «The Registrar of the High Court of Malawi» (P.O.Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comme autorité centrale comme prévue aux article 2 et 18.

24) SEYCHELLES

«(i) *Article 2*

The Central Authority designated is:
The Registrar
Supreme Court,
Victoria,
Mahé,
Republic of Seychelles.

(ii) *Article 8*

The Government of the Republic of Seychelles declares that it is opposed to service by a contracting state of judicial documents upon persons abroad, without application of any compulsion, directly through the diplomatic or consular agents of that contracting state unless the document is to be served upon a national of the state in which the documents originate.

(iii) *Article 10*

The Government of the Republic of Seychelles declares that it objects to paragraph (b) and (c) of this Article, in so far as they permit service of judicial documents through officials or persons *other than* judicial officers.

(iv) *Article 15*

The Government of the Republic of Seychelles declares that notwithstanding the provisions of the first paragraph of this Article, the judge may give judgement even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled.

a) the document was transmitted by one of the methods provided for in this Convention,
b) a period of time of not less than six months, considered adequate by the judge in the particular case, has elapsed since the date of the transmission of the document,
c) no certificate of any kind has been received, even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities of the State addressed.

(v) *Article 16*

The Government of the Republic of Seychelles declares that it will not entertain an application for relief if filed later than one year following the date of the judgement.».

25) CECOSLOVACCHIA

«— podle clánku 8 Umluvy na území Ceskoslovenské socialistické republiky nomohou být dorucovány soudní písemnosti prímo prostrednictvím diplomatických zastupcu nebo konzulárních úredníku jiného smluvního státu s výjimkou písemnosti, která má být dorucena príslusníku státu, ve kterém byla vyhotovena;

— na uzemı Ceskoslovenské socialistické republiky nemohou být podle clánku 10 Umluvy dorucovány soudní písemnosti z jiného smluvního státu prostrednictvím posty nebo oprávnených úredních osob;

— podle druhého odstavce clánku 15 Úmluvy mohou ceskoslovenské soudy vydat rozhodnutí i v prípade, nejsou-li splineny podmínky stanovené v prvním odstavci clánku 15 Úmluvy;

— ustanovení clánku 29 Úmluvy, týkající se rozsírení pusobnosti Úmluvy na území, která smluvní státy v mezinárodních vztazích zastupují, je v rozporu s Deklarací Valného shromázdení Organizace spojenych narodu o poskytnutí nezavıslosti koloniálním zemím a národum ze dne 14. prosince 1960 a z tohoto duvodu se jím Ceskoslovenská socialistická republika nepovazuje za vazanou.».

Traduction

— conformément à l'article 8 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;

— conformément à l'article 10 de la Convention sur le territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes;

— conformément à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans le cas où les conditions prevues à l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention n'ont pas eté réunies;

— les dispositions de l'article 29 de la Convention concernant l'extension de la validité de la Convention aux territoires que les Etats contractants représentent sur le plan international sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale des Nations-Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960 et que pour cette raison, la République Socialiste Tchécoslovaque ne se considère pas liée par lesdites dispositions.

Par une Note en date du 31 mars 1982, reçue au Ministère des Affaires Etrangères le 1 avril 1982, l'Ambassade de la République Socialiste Tchécoslovaque a communiqué ce qui suit concernant la déclaration citée ci-dessus sur l'article 29 de la Convention:

Traduction

Cette déclaration ne peut pas être considérée comme une réserve, puisqu'elle ne poursuit pas d'objectifs différents de ceux de la déclaration similaire faite lors de la ratification de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, quoique la formulation choisie soit différente.

Par cette déclaration, la République Socialiste Tchécoslovaque exprime son désaccord de principe sur le statut des colonies et autres territoires dépendants, qui est en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, en date du 14 décembre 1960.

La République Socialiste Tchécoslovaque n'a cependant pas l'intention d'exclure du champ d'application de la Convention les relations avec les territoires, auxquels la validité de la Convention a été étendue conformément à son article 29.

Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion le Gouvernement tchécoslovaque a fait savoir qu'il a désigné comme autorités prévues aux articles 2, 6 et 9 de la Convention, les autorités suivantes:

avec la compétence pour la République Socialiste Tchèque:
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky/
Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque/
128 10 Praha 2, Vysehradská 16;
avec la compétence pour la République Socialiste slovaque:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky/
Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque/
883 11 Bratislava, Suvorovova 12.

26) CIPRO

Par une Note en date du 5 janvier 1984 le Gouvernement de Chypre a fait les déclarations suivantes:

«(a) *Article 2:-*
Designation of Central Authority which will undertake to receive requests for service:- Ministry of Justice.

(b) *Article 6:-*
Designation of the authority competent to complete the certificate of Service:- Ministry of Justice.

(c) *Article 9:-*
Designation of the authority competent to receive documents transmitted by Consular Channels:- Ministry of Justice.

(d) *Articles 8 and 10:-*
No opposition to the methods of transmission of documents provided by these articles.

(e) *Article 15:-*
Declaration that judgement may be given if all conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled.

(f) *Article 16:-*
Declaration pursuant to paragraph 3 that the application will not be entertained if it is filed after the expiration of one year from the date of the judgement.

(g) *Article 18:-*
Designation of other authorities in addition to the Central Authorities.
The Courts of the Republic. Competence:- Service of documents through their Registries.».

27) HONG KONG

Sous les déclarations suivantes:

«*(a)* In accordance with Article 18 of the Convention the Colonial Secretary of Hong Kong (*) is designated as the Authority competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention.

(b) The authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the Registrar of the Supreme Court of Hong Kong.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the Registrar of the Supreme Court of Hong Kong is designated as the receiver of process sent through consular channels.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted in Hong Kong only by the central or additional authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

(e) The acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall equally apply to Hong Kong.
The authorities designated in paragraph 2 will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.».

(*) «The Colonial Secretary of Hong Kong» a été redésigné comme «the Chief Secretary of Hong Kong» (mai 1984).

28) TERRITORI BRITANNICI

«(a) In accordance with Article 18 of the Convention the authority shown against the name of each territory in the Annex (hereinafter severally called "the designated authority") is designated as the authority in that territory competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention.

(b) The authority in each territory competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the designated authority.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention, the designated Authority shall receive process sent through consular channels.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted in a territory listed in the Annex by the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States.

(e) The acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall equally apply to the territories named in the Annex.
The authorities designated in the Annex will require all documents forwarded to them for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.».

ANNEX

Antigua	—
les Bermudes	The Registrar of the Supreme Court, Bermuda.
Honduras britannique	The Supreme Court Registry, British Honduras.
les Iles Solomon britanniques	The Registrar of the High Court, Honiara, British Solomon Islands Protectorate.
les Iles Vierges britanniques	The Registrar of the Supreme Court, British Virgin Islands. (*).
les Iles du Caïman	Her Majesty's Principal Secretary State for Foreign and Commonwealth Affairs, London S.W.1.
les Iles de la Ligne	The Registrar of the High Court, Honiara, British Solomon Islands Protectorate.
les Iles Falkland	The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands.
Fidji	The Registrar of the Supreme Court, Fiji.
Gibraltar	The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar.
les Iles Gilbert et Ellice	The Registrar of the High Court, Tarawa, Gilbert and Ellice Islands Colony.
Guernsey	The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands.
Man	The First Deemster and Clerk of the Rolls, Rolls Office, Douglas, Isle of Man.
Jersey	The Attorney General, Jersey, Channel Islands.
Montserrat	The Registrar of the High Court, Montserrat.
Pitcairn	The Governor and Commander-in-Chief, Pitcairn.
Ste Hélène	The Supreme Court, St. Helena.
Ste Lucie	The Registrar of the High Court of Justice, St. Lucia.
les Seychelles	—
St. Vincent	The Registrar of the Supreme Court, St. Vincent.
les Iles Turks ed Caicos	The Registrar of the Supreme Court, Turks and Caicos Islands (*).

(*) Modifié le 30 juillet 1982.

29) ANGUILLA

(a) In accordance with Article 18 of the Convention the Registrar of the Supreme Court of Anguilla (hereinafter called the designated authority) is designated as the authority competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention.

(b) The authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the designated authority.

(c) In accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the designated authority shall receive process sent through consular channels.

(d) With reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted by the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other contracting States.

(e) The acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall apply to Anguilla.

The designated authority will require all documents forwarded to it for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.

30) ST. CHRISTOPHER ET NEVIS

(a) In accordance with Article 18 of the Convention the Registrar of the West Indies Associated State Supreme Court, Saint Christopher and Nevis circuit (hereinafter called the designated authority) is designated as the authority competent to receive requests for service in accordance with Article 2 of the Convention;

(b) the authority competent under Article 6 of the Convention to complete the Certificate of Service is the designated authority;

(c) in accordance with the provisions of Article 9 of the Convention the designated authority shall receive process sent through consular channels;

(d) with reference to the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 10 of the Convention, documents sent for service through official channels will be accepted by the designated authority and only from judicial, consular or diplomatic officers of other contracting states;

(e) the acceptance by the United Kingdom of the provisions of the second paragraph of Article 15 of the Convention shall apply to Saint Christopher and Nevis.

The designated authority will require all documents forwarded to it for service under the provisions of the Convention to be in duplicate and, pursuant to the third paragraph of Article 5 of the Convention, will require the documents to be written in, or translated into, the English language.

31) ANTIGUA ET BARBUDA

Par une Note en date du 2 mai 1986 le Gouvernement de l'Antigua et Barbuda a communiqué la désignation du «Registrar - Eastern Caribbean Supreme Court» comme l'autorité compétente.

87A10485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1987, registro n. 11 Industria, foglio n. 169, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è stata autorizzata, dalla sig.ra Rosa Angioletta Sella, all'acquisto di un immobile, al prezzo di L. 1.500.000.000, sito in Albenga, reg. Rollo, censito alla partita del catasto terreni n. 2190 con annesso fabbricato rurale in parte accatastato alla medesima partita n. 2190 del catasto terreni e in parte al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 826 della superficie complessiva di mq 39.234 circa, di cui al mappale 357 - orto irriguo - per mq 32.635 circa, al mappale 408 - frutteto irriguo - per mq 4.045, al mappale 603 - frutteto irriguo - per mq 450, al mappale 409 - fabbricato rurale - per mq 32, al mappale 358 - fabbricato rurale - per mq 130, al mappale 359 - fabbricato promiscuo - per mq 1.800, al mappale 666 - fabbricato rurale - per mq 12, e al mappale 667 - fabbricato rurale - per mq 130, da destinare a sede del centro orticolo sperimentale.

87A10622

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1987, registro n. 10 Industria, foglio n. 398, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è stata autorizzata ad acquistare dal Nuovo Banco Ambrosiano, al prezzo di L. 950.000.000, gli immobili siti in Imperia, viale Matteotti, 35 e in Sanremo, corso Matuzia, 56, rispettivamente censiti al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 4637, censuario di Porto Maurizio, foglio 6, mappale n. 357 sub 1 e al nuovo catasto edilizio urbano di Sanremo alla partita 28600, foglio 36, mappali 1104 sub 8/9/10/24/33/36 al fine di destinarli il primo ad ampliamento della sede camerale e l'altro all'apertura di una sede decentrata.

87A10623

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia e Puglia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date sottoindicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 1859 del 9 novembre 1987
REGIONE MARCHE
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Ancona: nubifragio con grandine del 5 giugno 1987 nel territorio dei comuni di Montecarotto, Poggio San Marcello, Castelplanio, Maiolati Spontini, Monte Roberto, Cupramontana, San Paolo di Iesi e Staffolo.

Pesaro: nubifragio con grandine del 18 giugno 1987 nel territorio del comune di Urbino.

Decreto ministeriale n. 1860 del 9 novembre 1987
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati
alle produzioni agricole ed alle strutture aziendali)

Gorizia: grandinata del 4 agosto 1987 nel territorio del comune di Cormons.

Pordenone:

grandinata, nubifragio e tromba d'aria del 25 e 26 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Aviano, Maniago, Montereale Valcellina, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sequals, Spilimbergo e Vivaro;

tromba d'aria del 4 agosto 1987 nel territorio del comune di Pravisdomini.

Udine:

grandinata del 16 e 17 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone;

grandinata e nubifragio del 17 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli e Prepotto;

grandinata del 25 e 26 luglio 1987 nel territorio dei comuni di Colloredo di Montalbano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Martignacco, Moruzzo, Pagnacco, Povoletto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Tavagnacco, Torreano, Tricesimo e Udine;

grandinata del 4 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Mereto di Tomba e Sedegliano.

Decreto ministeriale n. 2034 del 27 novembre 1987
REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti
ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Foggia: siccità del periodo gennaio-aprile 1987 nel territorio dei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Biccari, Candela, Carapelle, Cerignola, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monte S. Angelo, Margherita di Savoia, Mattinata, Ortanova, Ordona, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, S. Severo, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Volturino e Zapponeta.

Le regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia e Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

87A10624

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di presidi medico chirurgici

Con decreto ministeriale n. 686/R datato 14 novembre 1987, è stata revocata d'ufficio, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la registrazione — come presidi medico chirurgici — dei prodotti per uso personale elencati nell'allegato *A*.

Con altro decreto, n. 688/R, anch'esso datato 14 novembre 1987, è stata revocata, su rinuncia delle aziende titolari, la registrazione — come presidi medico chirurgici — dei prodotti per uso personale elencati nell'allegato *B*.

I due richiamati decreti stabiliscono che le confezioni in commercio di tali preparati devono essere ritirate entro il 14 novembre 1988.

Con gli stessi provvedimenti, il Ministero della sanità ha revocato, con effetto immediato, tutte le licenze di pubblicità sanitaria concernenti i prodotti di cui trattasi.

La registrazione di tutti i presidi medico chirurgici per uso personale diversi da quelli elencati negli allegati *A* e *B* è stata confermata, a seguito della «revisione» prevista dal citato art. 4 della legge n. 713/1986, con provvedimenti del Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, che hanno nel contempo imposto l'eliminazione dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti qualsiasi affermazione idonea ad indurre un uso cosmetico di tali preparati.

Pertanto, non si sono verificati i presupposti per la decadenza *ope-legis* delle autorizzazioni alla produzione e al commercio dei presidi, prevista dal comma 4 della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

ALLEGATO A

ELENCO DEI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI DI CUI, CON DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1987, N. 686/R, SONO STATE REVOCATE D'UFFICIO LE REGISTRAZIONI E LE LICENZE DI PUBBLICITÀ SANITARIA

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
	Shampoo e lozioni per capelli	
Afor	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, codice fiscale n. 05945370152	9.345
Afor lozione	Id.	9.317
Antiforfora doposhampoo Bipantol	Ravizza S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00748120151	8.828
Betadine shampoo	Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella n. 3/5, codice fiscale n. 00846530152	6.826
Soluzione antiforfora Bipantol	Ravizza S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00748120151	8.829
Cutrix	Ist. Ganassini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gaggia n. 15, codice fiscale n. 00885180158	10.171
K.L. 34 Ducray	G.P.F. Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 51, codice fiscale n. 01538130152	11.995
K.L. 33 Ducray	Id.	11.991
Eutrical	Crinos Ind. Farmacobiologica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2, codice fiscale n. 01192270138	11.009
Factan liquido	Bergamon S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 60, codice fiscale n. 00462840588	9.206
Miriade Poli shampoo	Poli Ind. Chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale n. 00746490150	8.079
Neo Cigal	Milanfarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via F. Frua n. 26, codice fiscale n. 00742380157	10.131
Seboral shampoo	C.I.F.A. Farm. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale n. 00527280010	9.410
Tricosan shampoo	IFCI S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2, codice fiscale n. 00300580370	9.455
Ultricos	Laboratories Sarep Pharmaeurop Parigi (Francia), rappresentata dalla ditta Unil It S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bonnet, 10, codice fiscale n. 00846710150	10.039
X 10 shampoo	I.R.C.A. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via del Tonale, 87, codice fiscale n. 00228080164	14.151
	Deodoranti per ascelle e piedi	
Deo-Spray	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50, codice fiscale n. 07783920155	9.027
Dorin crema	Gazzoni S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 16, codice fiscale n. 02424790374	11.490
Dorin pediluvio	Id.	11.493
Dorin polvere	Id.	11.494
Dorin spray	Id.	11.482

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Foot Balm	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50, codice fiscale n. 07783920155	9.056
Foot cream	Id.	9.030
Lozione per nodi	Id.	9.047
Onixol	Id.	9.059
Micosport	Farmasport S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. De Vecchi Pieralice, 44, codice fiscale n. 02958120582	11.116
Polvere per piedi	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50, codice fiscale n. 07783920155	9.021
Pedimas polvere	Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, viale dei Mille, 3, codice fiscale n. 07214710159	9.487
Pedimas crema	Id.	9.496
Pedimas sali ossigenati	Id.	9.250
Pediken crema	Lifepharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15	10.284
PM/76-6	Farmaceutici Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torre Pellice (Torino), codice fiscale n. 00498360015	9.360
PM/76-11	Id.	9.376
Piesanil crema	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, codice fiscale n. 05945370152	9.935
Piesanil sali	Id.	9.942
Reosud	Bonomelli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Dolzago (Como), via Montecuccoli, 1, codice fiscale n. 00210010138	11.769
Rotesan	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50, codice fiscale n. 07783920155	9.022
Sali superossigenati	Id.	9.033
Solvex pomata	Id.	9.034
Spray Neo Sauber	Hatù-Ico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Agresti n. 4, codice fiscale n. 00302370374	13.955
Timo Trotter	Farmaceutici Gazzini S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via F. Cilea, 4/5/6, codice fiscale n. 01164040485	11.829
Zeta Foot polvere	Zeta farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Mentana, 38, codice fiscale n. 00330790247	11.639
Zeta Foot crema	Id.	10.021

Saponi liquidi e solidi
Igiene intima esterna

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Betadine soluzione	Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3-5, codice fiscale n. 00846530152	6.820
Cuproxil	Max S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Re Umberto I, codice fiscale n. 01393930019	7.223

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Didet liquido	Isom S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Solari, 19, codice fiscale n. 00822840153	9.332
Dermon Mico PH4	Dermon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 172, codice fiscale n. 00434350583	7.458
Dermon Mico forte	Id.	7.899
Ginosan	Italchimici O.T.C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Latina, piazza della Libertà, 51, codice fiscale n. 00338920598	12.112
Ginoxyl	Lab. ricerche Dermo cosmetiche S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Liegi, 56, codice fiscale n. 03102360587	11.560
Gineval	Sirval di G. Calocini e L. Grigioni S.d.f., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Maloia, 8, codice fiscale n. 00705810158	2.729
Ginesteril spray	Artsana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Como, via Mentana, 27, codice fiscale n. 00227010139	9.610
Geroderm liquido	Dermon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma n. 172, codice fiscale n. 00434350583	7.462
Iodoplus vaginale	C.I.F.I. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dei Liburni, 14, codice fiscale n. 01596130581	9.058
Neo-Intol plus	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156	5.317
Intimix Same	Savoma Medicinali S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2, codice fiscale n. 00152270344	8.106
Intimix Same spray	Id.	7.977
Mulier	Pibier Chemicos S.n.c., con sede e domicilio fiscale in Carvago (Varese), via Roma, 9, codice fiscale n. 01352090128	11.240
Multiusi spray	Chemical Z.C. italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 19/21, codice fiscale n. 00772350153	13.431
Neo Topico vaginale	Lab. farmaceutico Giusto S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via 5 Maggio, 73, codice fiscale n. 02433680101	13.034
Sterina Soap	Lab. chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro, 17/23, codice fiscale n. 00738380153	8.902
Sanadon liquido	Lifepharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15, codice fiscale n. 05062510150	7.824
Savlon Elle	Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale n. 00735390155	11.798

Saponi

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Akenal detergente solido	Dr. L. Zambeletti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151	11.094
Aseptman	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10, codice fiscale n. 05945370152	9.636
Badermat	MC S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Portigliola (Reggio Calabria), s.s. 106, codice fiscale n. 00586920803	13.479

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Citrosil sapone neutro g. 2,5	Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235	9.604
Citrosil sapone neutro	Id.	2.877
Dermoclean sapone	Unil-It S.p.a. - Div. Sarep, con sede e domicilio fiscale in Milano, via N. Bonnet, 10, codice fiscale n. 00846710150	10.940
Dermopour igiene sapone solido	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Belgio, 86, codice fiscale n. 02660610011	9.958
Dermopour igiene sapone liquido	Id.	9.307
Dermosept	Dr. Ottolenghi e C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Cibrario, 17, codice fiscale n. 00496380015	7.859
Farmasoap acido	Isom S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Solari, 19, codice fiscale n. 00822840153	7.734
Farmasoap liquido	Id.	7.735
Farmasoap neutro	Id.	7.733
Factan zolfo	Bergamon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 60, codice fiscale n. 00462840588	9.205
Factan neutro	Id.	9.099
Germozero sapone liquido	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156	12.948
Geroderm neutro	Dermon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma n. 172, codice fiscale n. 004343350583	5.962
Geroderm acido	Id.	5.961
Geroderm zolfo	Id.	7.465
Germozero sapone	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156	9.748
Gineval PH 5,5	Sirval di G. Calovini e L. Grigioni S.d.f., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Maiola, 8, codice fiscale n. 00705810158	8.423
Istant schiuma Divisan	Idim S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46, codice fiscale n. 00986620284	9.096
Iodosap	Guen S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Modena, via degli Scarlatti n. 86, codice fiscale n. 01585340365	12.427
Izoline sapone liquido	Izo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170	9.175
Irgaman cream	Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 km 20,5, codice fiscale n. 00826480154	11.079
Kutaneo acido	Kutaneo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale n. 02280760014	8.379
Lactacyd sapone acido	Midy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151	11.675
Lactacyd sapone acido	Id.	11.681
Lysoform sapone liquido	3C Industriale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via T. Gulli, 39, codice fiscale n. 05877740158	8.373
Lysoform medical sapone	Id.	8.214
Micaveen	Johnson Wax S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Arese (Milano), piazzale M.M. Burke, 3, codice fiscale n. 00801980152	8.611

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Sapone in crema Normaderm	S.H.D.V. - Francia rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Vichy farmacosmetici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 5/7, codice fiscale n. 00883310153	9.312
Neutroced	Interfarma, con sede e domicilio fiscale in Selvazzano Dentro (Padova), via Vivaldi, 14, codice fiscale GMBLCU45A57B031B	5.742
Nibrox sapone	Kelemata S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via G. Reiss Romoli, 10, codice fiscale n. 04350960011	11.245
Nobacter	Farmaco italiano Padil S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Calabiana, 18, codice fiscale n. 02023550151	8.127
Radioced	Interfarma, con sede e domicilio fiscale in Selvazzano Dentro (Padova), via Vivaldi, 14, codice fiscale GMBLCU45A57E031B	5.741
Silvana	L. Molteni & C. dei f.lli Alitti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), via Pisana, 458, località Granatieri	6.055
Sinderm solido	Ripari Gero S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, codice fiscale n. 00050260520	7.738
Sinderm liquido	Id.	7.729
Sapone al TBS	Bergamon S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 60, codice fiscale n. 00462850588	8.623
Septi Savon liquido	Chemical Z.C. italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), viale Ciotto, 19/21, codice fiscale n. 00772350153	13.907
Septi Savon	Id.	13.908
Septocutil	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10, codice fiscale n. 05945370152	9.937
Sesapon	Marco Viti industria farmaceutica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Riccione, 8, codice fiscale n. 06325010152	9.391
Syndet SF 3	G. Visconti di Modrone S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via B. Crespi, 24, codice fiscale n. 00734660152	11.500
Skinsept	Henkel italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Barrella, 6, codice fiscale n. 00210720132	11.772
Valcrema sapone	Reckitt & Cilman Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Grosio, 10/8, codice fiscale n. 08238710159	7.293
Zeta Bath	Zeta farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Mentana, 38, codice fiscale n. 00330790247	9.182

Altri prodotti

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Blistex	Pietro Isnardi e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69r, codice fiscale n. 00080480080	9.897
Cuto steril	Farmaceutici Gazzini S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Cilea, 4, codice fiscale n. 01164040485	11.360
Cutamin	Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis n. 88, codice fiscale n. 00294170634	7.336

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Citralkon polvere	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Belgio, 86, codice fiscale n. 02660610011	9.406
Dame e monsieur	Milanfarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Vittorio Veneto, 6, codice fiscale n. 00742380157	8.996
Deobad	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10, codice fiscale n. 05945370152	9.625
Infaderm talco	Abbot S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale n. 00076670595	14.355
Ginesteril salviettine	Artsana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Como, via Mentana n. 27, codice fiscale n. 00227010139	9.928
Mexsana polvere	Essex (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale n. 00889060158	10.038
Orotris gengivario - 3	C.I.F.I. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dei Liburni n. 14, codice fiscale n. 01596130581	9.468
Schiumasan liquido schiumogeno	IFCI S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2, codice fiscale n. 02201630379	9.448
Septoil	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10, codice fiscale n. 05945370152	9.944
Septotalc polvere	Id.	9.930

Dentifrici

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Arthrodont	Lab. farm. S.I.T. (Specialità igienico sanitarie) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale n. 01082210186	7.349
AZ 15	Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale n. 00294390638	8.415
Biancodent medical	Milanfarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Vittorio Veneto, 6, codice fiscale n. 00742380157	11.452
Blend A med	Blendax Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Giardini, 4	7.442
Binaca medical	Reckitt & Colman Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Grosio, 10/8, codice fiscale n. 08238710159	5.055
Corsodyl dental gel	Imperial chemical industries (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale n. 00735390155	11.063
Cepacol elisir dentifricio spray	Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23, codice fiscale n. 00795960152	9.333
Closan dentifricio	Scharper S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via F. Filzi, 41, codice fiscale n. 00823890157	11.730
Cepacol dentifricio	Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23, codice fiscale n. 00795960152	9.322
Dengliz	Bayer Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale n. 05849130157	12.056

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Dentifricio Dr. Knapp	Montefarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei, 7, codice fiscale n. 00742960156	12.379
Defend plus	Colgate Palmolive S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Giorgione, 59/63, codice fiscale n. 03868470588	11.274
Dentaplac	L. Manetti & H. Robertss S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via A. da Noli, 4, codice fiscale n. 00394990485	8.445
Dentamill salino	Midy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale n. 00730870151	6.924
Dentamill dolce	Id.	6.925
Dentaton dentifricio	Ghimas S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 2	12.685
Dentaton salino	Id.	12.684
Dentifricio Bergamon	Bergamon S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via Cancelliera, 60, codice fiscale n. 00462840588	8.778
Dentagard con actistene	Colgate Palmolive S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Giorgione, 59/63	8.654
Fuoxene	Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Genova, via E. Pozzo, 14, codice fiscale n. 00420050106	11.093
Fuocaril Bi-Fluorè	Goupil Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Barigozzi, 4/6, codice fiscale n. 01045460159	8.683
Forhans medico dentifricio	Uragme S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via A. Vivaldi, 9, codice fiscale n. 00406780585	11.499
Farmadent	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10, codice fiscale n. 05945370152	9.921
F - 18 Beta	Frància farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, codice fiscale n. 00798630158	9.246
Lacalut special crema dentifricia	Corsel S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Temperanza, 6, codice fiscale n. 07131010154	7.526
Lacalut special fluido	Id.	7.528
Lacalut aktiv crema dentifricia	Id.	12.009
Mentadent P	Unil-It S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via N. Bonnet n. 10, codice fiscale n. 00846710150	8.968
Neo borocillina dentifricio	Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Belgio, 86, codice fiscale n. 02660610011	8.864
Neo-fluostomygen dentifricio	Gruppo Stomygen S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Colli Portuensi, 79, codice fiscale n. 02393970583	9.319
Neo - Destomygen gengidentifricio	Id.	9.327
Oraseptic dentifricio	Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8, codice fiscale n. 00781140157	9.158
Orotris dentifricio - 1	C.I.F.I. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dei Liburni n. 14, codice fiscale n. 01596130581	9.499

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Ottodont	Compafin S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Moncalieri (Torino), via Torino, 67, codice fiscale n. 04743880017	8.031
Pasta dentifricia Carlo Erba	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156	10.788
Pyorrhesan	Pharmapan, con sede e domicilio fiscale in Como, viale Varese, 75	6.744
RD rapidentifricio	Boehringer Biochemia Robin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5, codice fiscale n. 04843650153	12.088
Salviatimol	Lab. farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico sanitarie S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), codice fiscale n. 01082210186	9.166
Sterox dentifricio pasta	Lab. chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro, 17, codice fiscale n. 00738380153	8.970
Self dentifricio salino	Ravizza S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00748120151	
Vitadent	Vitadent S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Romagna, 7, codice fiscale n. 00555130822	11.374

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI DI CUI, CON DECRETO MINISTERIALE N. 688/R DEL 14 NOVEMBRE 1987, SONO STATE REVOCATE, SU RINUNCIA DELLE AZIENDE INTERESSATE, LE REGISTRAZIONI E, D'UFFICIO LE LICENZE DI PUBBLICITÀ SANITARIA.

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Afor dopo shampoo	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola n. 10, codice fiscale n. 05945370152	9.627
Deodas	Id.	9.622
Lyndal 1	Piana cosmetici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in S. Pietro Terme (Bologna), via dei Mille, 37, codice fiscale n. 00880430376	11.199
Lyndal 2	Id.	11.200
Lyndal 3	Id.	11.198
Lyndal 5	Id.	11.201
Mediker shampoo	Vick International S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Cavriana, 14, codice fiscale n. 04863510584	9.652
Nuovo Mediker	Id.	12.101
Thera Med nei tipi con e senza menta	Henkel KGeA di Duesseldorf - R.F. Germania rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Henkel italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Barrella, 6, codice fiscale n. 00210720132	11.616
Thera Med B	Id.	11.621

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Golagerm collutorio	Bieffe biochimici Firenze S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova provinciale, codice fiscale n. 00051190148	8.005
Clementinos dentifricio antibatterico	Farmaceutici dott. Ciccarelli S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Prudenzio, 13, codice fiscale n. 00936710151	11.833
Tuasan disinfettante detergente liquido	IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2, codice fiscale n. 02201630379	9.063
Tuasan fazzoletti disinfettanti	Id.	9.469
Kromiset antisettico	Betafarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cesano Boscone (Milano), via E. De Nicola, 10, codice fiscale n. 05945370152	9.940
Farmalain gel antisettico	Id.	9.920
Kromiset pasta	Id.	11.175
Schiumasept	Id.	11.001
Moncler Derma lozione	Vick International S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Cavriana, 14, codice fiscale n. 04863510584	12.440
Moncler Derma gel	Id.	12.439
Bien	Piana cosmetici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castel S. Pietro Terme (Bologna), via dei Mille, 37, codice fiscale n. 00880430376	13.153
Sanadon crema gel	Lifepharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15, codice fiscale n. 05062510150	7.823
Traumil	Bieffe biochimici Firenze S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grosotto (Sondrio), via Nuova provinciale, codice fiscale n. 00051190148	10.899
Sanlab roll-on	Artsana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Como, via Mentana, 27, codice fiscale n. 00227010139	9.326
Sanlab lipstick	Id.	9.340
Radosept crema	Id.	11.000
Neo mentadent P	Unil-It S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Nino Bonnet, 10, codice fiscale n. 00846710150	13.333
Ekuba fazzolettini	Unione chimica medicamenti - Difme S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 44, codice fiscale n. 00481940013	8.064
Ekuba cerotto	Id.	8.183
Iodolone soluzione	Id.	8.061
Ekuba gelee	Id.	8.184
Oralgum	Id.	8.189
Elgydium dentifricio	G.P.F. Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 1, codice fiscale n. 01538130152	8.439
Eludril collutorio	Id.	8.440
Eludril spray	Id.	8.201
Prep nuovo	Prep S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via M. Gorki n. 5, codice fiscale n. 00795350156	9.356
Prep crema	Id.	11.512

87A10466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 83441 del 30 giugno 1987:

società cooperativa agricola Agro Pastorale «Su Sassu» a r.l., con sede in Chiaramonti (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 21 aprile 1975, rep. 1345, reg. soc. 2534;

società cooperativa agricola Apicoltura Sardegna - APISAR - a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 29 gennaio 1979, rep. 42457, reg. soc. 8802;

società cooperativa agricola Contadini a r.l., con sede in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 27 settembre 1952, rep. 12749, reg. soc. 1977;

società cooperativa agricola Battista Loi a r.l., con sede in Sestu (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 5 marzo 1974, rep. 229450, reg. soc. 6481;

società cooperativa agricola S'Ibighi a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Davino in data 15 maggio 1981, rep. 88451, reg. soc. 2141;

società cooperativa agricola Pastorale a r.l., con sede in Gonnosnò (Oristano), costituita per rogito Davino in data 20 dicembre 1976, rep. 70674, reg. soc. 1672;

società cooperativa agricola Forza Paris a r.l., con sede in Pompu (Oristano), costituita per rogito Massidda in data 4 dicembre 1949, rep. 5022, reg. soc. 580;

società cooperativa agricola Paulese a r.l., con sede in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito Davino in data 2 luglio 1981, rep. 89063, reg. soc. 2182;

società cooperativa agricola Agricoltori associati a r.l., con sede in Rioia Sardo (Oristano), costituita per rogito Davino in data 25 settembre 1978, rep. 76774, reg. soc. 1832;

società cooperativa agricola Allevatori avicoli associati a r.l., con sede in S. Nicolò d'Arcidano (Oristano), costituita per rogito Davino in data 20 dicembre 1979, rep. 82085, reg. soc. 1979;

società cooperativa agricola Trebbiatori di Santulussurgiu a r.l., con sede in Santulussurgiu (Oristano), costituita per rogito Piu in data 30 aprile 1956, rep. 26815, reg. soc. 777;

società cooperativa agricola Is Mattisceddas a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Davino in data 20 aprile 1979, rep. 79350, reg. soc. 1915;

società cooperativa agricola Produttori ortofrutticoli associati a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 24 aprile 1965, rep. 18130, reg. soc. 1008.

87A10606

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1987, n. 493, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 1° dicembre 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	722
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	283
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	633	636	639	642	645
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	349	352	355	358	361

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A10734

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Criteri per l'assegnazione dei mezzi finanziari agli enti di promozione. (Deliberazione 22 ottobre 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che, ai fini della promozione e dell'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, prevede il riordino degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, il rafforzamento delle loro strutture finanziarie, nonché le modalità di controllo sull'attività svolta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1987, n. 58 il quale, nel dettare norme relative al riordino degli enti di promozione, stabilisce all'art. 7 che agli stessi siano conferite dall'agenzia, con i criteri fisssati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed in conformità del piano annuale di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse finanziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in conto capitale e costituzione di fondi di rotazione;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1986 la quale, nell'approvare l'aggiornamento del programma triennale 1987-89, ha destinato agli enti di promozione risorse finanziarie pari a 800 miliardi di lire, ivi incluso l'apporto Svimez, per lo svolgimento di un ruolo propulsivo nell'ambito di soggetti preposti al conseguimento degli obiettivi specifici del programma triennale;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89, che ha attribuito agli enti di promozione, con riferimento alle attività e agli interventi previsti nel punto 3.5 di detto piano, risorse pari a 447 miliardi di lire, al netto delle somme destinate alla Svimez, ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiono per finalità di studi, indagini e ricerche;

Vista la nota n. 152 del 12 settembre 1987 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha sottoposto alla valutazione del Comitato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, la proposta relativa alla determinazione dei criteri per l'assegnazione agli enti di promozione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività;

Tenuto conto che l'ammontare delle risorse, determinato nel piano annuale di attuazione, sarà assegnato agli enti di promozione sotto forma di dotazione di capitale sociale, restando pertanto esclusa, a valere sulle suddette risorse, l'attivazione degli altri strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato per il finanziamento di specifici interventi;

Considerato che il riordino degli enti di promozione è in via di attuazione e che lo svolgimento delle attività istituzionali occupa ancora un peso rilevante nel funzionamento degli enti rispetto alle funzioni che i medesimi dovranno assolvere nell'ambito delle azioni organiche previste dal primo piano annuale;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno fissare criteri intesi a regolare, per il solo 1987, l'assegnazione delle risorse finanziarie agli enti rinviando, nel contempo, la determinazione dei criteri per gli anni successivi al momento in cui saranno disponibili i risultati dell'attività svolta dagli enti e le indicazioni contenute nell'aggiornamento del programma triennale e nel secondo piano annuale di attuazione dello stesso;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, autorizza l'Agenzia di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, a conferire, nei limiti dell'ammontare massimo stabilito in 447 miliardi di lire dal primo piano annuale di attuazione del programma triennale, dotazioni di capitale, ivi compreso il conferimento finanziario agli enti di assistenza tecnica e di formazione, sulla base dei seguenti criteri:

1. La quota da attribuire agli entti è determinata tenendo conto dell'analisi della situazione patrimoniale-economico-finanziaria consolidata, della qualità dell'uso delle risorse conferite dallo Stato e dei piani di risanamento finanziario e strutturale che gli enti dovranno presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia, entro il 31 dicembre 1987. Ove si renda necessario ai fini della continuità degli enti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita l'Agenzia, può autorizzarla sia a provvedere agli aumenti di capitale sociale che ad effettuare anticipazioni finanziarie in conto dei predetti aumenti.

2. Per quanto attiene agli enti ad assetto societario, l'analisi della situazione pregressa è segnatamente rivolta ai riflessi finanziari derivanti dalla natura e dal volume delle partecipazioni acquisite e dei finanziamenti concessi, nonché dai rischi ad essi connessi, allo scopo di individuare la vie opportune per il conseguimento degli equilibri economici e finanziari compatibili con lo sviluppo delle iniziative avviate e con l'accelerazione dei tempi di rientro delle risorse investite, come pure per la risistemazione dei pacchetti azionari nello spirito degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987.

3. I piani di risanamento finanziario e strutturale dovranno contenere comunque i tempi e i modi necessari per il conseguimento dell'equilibrio di gestione, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle strutture e delle attività.

4. L'assegnazione del capitale è prioritariamente ordinata, previa ricognizione della situazione degli enti con i criteri sopra esposti, ad un adeguamento della struttura patrimoniale intesa ad assicurare, nel quadro del riassetto degli stessi previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, i principi di efficienza ed economicità della gestione.

5. Ai fini della copertura del fabbisogno finanziario, gli enti dovranno promuovere le necessarie iniziative affinché la compagine sociale sia estesa, tramite la sottoscrizione di quote azionarie significative, ai soggetti indicati nel punto 3. dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64. Ad integrazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività gli enti stessi potranno stipulare, nei limiti di una sana gestione, finanziamenti con gli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla definizione delle direttive per il coordinamento degli enti, avvalendosi del dipartimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12. Sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'Agenzia quale socio di maggioranza, dovrà assicurare un attivo ruolo di propulsione e di controllo nei riguardi delle proprie partecipate ed avviare ogni opportuna iniziativa per la cessione di quote di partecipazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987.

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno presenterà al Comitato, entro il 31 marzo 1988, i piani di risanamento finanziario e strutturale ed entro il 30 giugno 1988, unitamente alla documentazione prevista dagli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, una relazione in cui siano indicati, tra l'altro, gli effetti dell'adozione dei criteri di finanziamento della presente delibera, nonché gli obiettivi e gli strumenti dei programmi annuali degli enti.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A10607

Ripartizione di una quota del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte corrente, per il risanamento veterinario. (Deliberazione 22 ottobre 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 21 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, relativa alla corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni;

Viste le precedenti delibere con le quali erano state accantonate somme di parte corrente a valere sul Fondo sanitario nazionale 1986 da destinare con successive assegnazioni alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che ai sensi del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594 e del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, è stata erogata la somma complessiva di L. 13.078.888.000, alle regioni e province autonome interessate, per indennità di abbattimento di animali relative all'esercizio 1986;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 22 luglio 1987, nonché gli elementi aggiuntivi pervenuti in data 2 e 3 ottobre 1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 3 giugno 1986;

Delibera:

È assegnata, alle regioni Lombardia e Toscana per le spese connesse all'abbattimento ed alla distruzione degli animali infetti la somma di L. 1.300.000.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986, a destinazione vincolata secondo la seguente suddivisione:

regione Lombardia	L. 1.000.000.000
regione Toscana	» 300.000.000
Totale	L. 1.300.000.000

Sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte corrente a destinazione vincolata, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 11.200.000.000 per il finanziamento relativo all'acquisto di centoquaranta unità, tra stazioni mobili e di disinfezione ed autocarri a perfetta tenuta dei liquami, da adibire al trasporto degli animali infetti.

La suddetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le quote sopra citate del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte corrente, saranno erogate secondo quanto disposto ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

In occasione delle assegnazioni della quota per il risanamento veterinario a valere sul Fondo sanitario nazionale parte corrente 1988, il Ministro della sanità è invitato a presentare al CIPE lo stato di attuazione della presente delibera con specifico riguardo al finanziamento relativo all'acquisto delle centoquaranta attrezzature tra stazioni mobili ed autocarri.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE QUOTA VINCOLATA ANNO 1986

RIPARTIZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE COMPOSTE DI STAZIONI MOBILI DI DISINFEZIONE ED AUTOCARRI PER TRASPORTO ANIMALI INFETTI.

Regioni	Numero attrezzature	Quota assegnata (in milioni di lire)
Piemonte	17	1.360
Valle d'Aosta	1	80
Lombardia	31	2.480
Provincia autonoma di Bolzano	1	80
Provincia autonoma di Trento	1	80
Veneto	16	1.280
Friuli-Venezia Giulia	3	240
Liguria	1	80
Emilia-Romagna	18	1.440
Toscana	4	320
Umbria	3	240
Marche	3	240
Lazio	6	480
Abruzzo	3	240
Molise	1	80
Campania	6	480
Puglia	3	240
Basilicata	2	160
Calabria	4	320
Sicilia	6	480
Sardegna	10	800
Totale	140	11.200

87A10625

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione della misura delle risorse finanziarie dell'Agenzia per il Mezzogiorno da conferire ad aumento del fondo di dotazione del Cis.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 95 del testo unico sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in base al quale la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad utilizzare, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamento industriale, i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 158, nonché altre somme a dette finalità destinate nel quadro del programma quinquennale per il Mezzogiorno, nella misura stabilita dal CIPI, per partecipare agli aumenti dei fondi di dotazione dell'Isveimer, dell'Irfis e del Cis;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge n. 23 del 10 febbraio 1981, il quale prevede la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione dell'Isveimer, dell'Irfis e del Cis in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'art. 3 e dal primo comma dell'art. 20 della legge n. 298/1953;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 17 della legge sopra richiamata che al comma 2 estende, ove compatibile, l'applicazione delle norme contenute nel testo unico alle materie che non siano state disciplinate dalla nuova legge sul Mezzogiorno e, al comma 9, trasferisce all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno i rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la proposta, avanzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota n. 9192 del 13 ottobre 1987, di determinare nella misura di 21.492 milioni di lire la somma necessaria all'Agenzia per partecipare, restando invariata la propria quota, all'aumento del fondo di dotazione del Cis;

Ritenuto che la determinazione del Comitato in ordine alla utilizzazione, da parte dell'Agenzia, delle risorse attribuite agli interventi nel Mezzogiorno debba essere valutata tenendo conto della ripartizione dei mezzi finanziari contenuta nei documenti programmatici approvati dal CIPE nella seduta del 29 dicembre 1986;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

È determinata nella misura di 21.492 milioni di lire la somma che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno può utilizzare per partecipare all'aumento del fondo di dotazione del Cis.

La copertura finanziaria di tale somma è assicurata dall'utilizzazione, per 19.399 milioni di lire, delle risorse attribuite per 3.000 miliardi alla voce «Agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» con delibera del CIPE del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo nel Mezzogiorno e, per la restante quota pari a 2.093 milioni di lire, dal trasferimento ad aumento del fondo di dotazione del Cis delle somme relative ai dividendi dell'esercizio 1985 accantonati in conto futuri aumenti.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà all'esecuzione della presente delibera.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A10626

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Provvedimenti concernenti l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 2 luglio 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 30 luglio 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 30 luglio 1987

(Seguono le firme)

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	410	Cereali	Indesard - Industrie della Sardegna, zona industriale, Olbia (Sassari)	Tonn. 15.000	Sardegna	Olbia (Sassari)	Tonn. 15.000

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 22 settembre 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 22 ottobre 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 22 ottobre 1987

(Seguono le firme)

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	378	Caseari	Carbofrigo di Giorgio Carboni e C. S.a.s., viale Monastir, 25 - Cagliari	Tonn. 50	Sardegna	Cagliari	Tonn. 50
2	379	Burro	Carbofrigo di Giorgio Carboni e C. S.a.s., viale Monastir, 25 - Cagliari	Tonn. 50	Sardegna	Cagliari	Tonn. 50
3	400	Cereali	Caligi Cereali S.n.c. di Bulleri Paolo Fabrizio e C., via Caligi, 14, Putignano Pisano (Pisa)	Tonn. 3.500	Toscana	Putignano Pisano (Pisa)	Tonn. 3.500
4	401	Burro	Magazzini frigoriferi abruzzesi S.p.a., zona industriale, S. Salvo (Chieti)	Tonn. 1.000	Abruzzo	S. Salvo (Chieti)	Tonn. 1.000
5	403	Burro	So.De.Le. di Villani Juares e C. S.n.c., via Bandello, 3, Milano	Tonn. 3.500	Emilia-Romagna	S. Ilario D'Enza (Reggio Emilia)	Tonn. 3.500
6	404	Tabacco	Cooperativa agricoltori Soc. coop.va a r.l., corso Garibaldi, 93, Pontecorvo (Frosinone)	Tonn. 2.000	Lazio	Sutri (Viterbo)	Tonn. 2.000
7	405	Tabacco	Ascotab - Associazione coltivatori tabacco - Soc. coop.va a r.l., via P. Gobetti, 10, Macerata Campania (Caserta)	Tonn. 700	Campania	Calvi Risorta (Caserta)	Tonn. 700
8	406	Cereali	Ceralcoop Sud - Coperativa cerealicola produttori centro sud - Soc. coop.va a r.l., rione S. Pietro, 41, Campobasso	Tonn. 10.080	Puglia	S. Paolo Civitate (Foggia)	Tonn. 10.080
9	407	Burro	Borghetto magazzini gen.li frigoriferi di Brescia S.p.a., corso Martiri della Libertà, 13, Brescia	Tonn. 1.000	Lombardia	Brescia	Tonn. 1.000
10	411	Cereali	C.I.A.A.D. - Compagnia industrie agricole ed alimentari del Delta - Soc. coop.va a r.l., via Morgagni, 10, Bologna	Tonn. 23.500	Emilia-Romagna	Cologna di Copparo (Ferrara) Vigarano Pieve (Ferrara) Cesta di Copparo (Ferrara)	Tonn. 8.000 Tonn. 14.000 Tonn. 1.500
11	412	Cereali	Cooperativa agricola tre spighe S.r.l., via S. Carlo, 40, Castel Guelfo (Bologna	Tonn. 4.000	Emilia-Romagna	Castel Guelfo (Bologna)	Tonn. 4.000
12	413	Caseari	Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, s.s. Napoleonica, Rivolto di Codroipo (Udine)	Tonn. 390	Friuli Veneto	Torreano (Udine) S. Biagio di Callalta (Treviso) Rivolto di Codroipo (Udine)	Tonn. 180 Tonn. 120 Tonn. 90
13	415	Burro	Cav. Guido Cinalli S.a.s. di Cinalli Francesca e Emilia e C., viale Abruzzo, 320, Chieti	Tonn. 2.000	Abruzzo	Chieti Scalo (Chieti)	Tonn. 2.000
14	416	Cereali	Sicilcereali - Coop.va agricola a r.l., via S. Olivia, 8, Alcamo	Tonn. 3.200	Sicilia	Monreale (Palermo)	Tonn. 3.200
15	420	Burro	Frigoriferi di Tavazzano S.p.a., magazzini generali, via A. Massena, 18, Milano	Tonn. 4.000	Lombardia	Tavazzano con Villavesco (Milano)	Tonn. 4.000
16	421	Burro	F.lli Schellino - Centro carni - Industria alimentare di Schellino Bruno, Giovanni e C. S.n.c., s.s. Vercelli-Biella, Formigliana (Vercelli)	Tonn. 10.000	Piemonte	Formigliana (Vercelli)	Tonn. 10.000
17	423	Tabacco	Tabacchi Trestina - Soc. coop.va a r.l., fraz. Trestina, Città di Castello (Perugia)	Tonn. 800	Umbria	Trestina di Città di Castello (Perugia)	Tonn. 800
18	2/E	Cereali	Italsilos S.p.a., via Medina, 40, Napoli	Tonn. 35.000	Puglia	Foggia	Tonn. 35.000
19	11/C	Cereali	Pagnan S.p.aa, Galleria Brancaleon, 2, Padova	Tonn. 25.000	Veneto	Gardignano di Scorzé (Venezia)	Tonn. 25.000
20	12/F	Cereali	Cerealtoscana S.p.a., via Pistoiese, 143, Fucecchio, (Firenze)	Tonn. 10.000	Toscana	Livorno Fucecchio (Firenze)	Tonn. 8.000 Tonn. 2.000
21	14/C	Cereali	Molitoria Toscana S.a.s. di Torrini Averardo & C., via di Fondovalle, 31, Chiusi Stazione (Siena)	Tonn. 18.000	Toscana	Chiusi Stazione (Siena) Monteroni d'Arbia (Siena) S. Giovanni d'Asso Siena	Tonn. 12.000 Tonn. 5.000 Tonn. 1.000

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
22	35/A	Cereali	Co.Ma.C.Er. - Cooperativa macchine agricole e coltivazioni erbacce, via Boncellino, 3, Bagnocavallo (Ravenna)	Tonn. 1.500	Emilia-Romagna	Belricetto di Lugo (Ravenna)	Tonn. 1.500
23	36/L	Cereali	Fedit - Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop.va a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 13.500	Emilia-Romagna	Prov. di Ferrara	Tonn. 13.500
24	38/A	Cereali	Fariseme di Potito Farina, via R. Bonghi, 56, Ascoli Satriano (Foggia)	Tonn. 14.000	Puglia	Ascoli Satriano Scalo (Foggia)	Tonn. 14.000
25	78/B	Olii V.	C.I.O.S. - Consorzio italiano oleifici sociali - Soc. coop.va a r.l., via Torre d'Agero, 11, Bitonto (Bari)	Tonn. 5.000	Puglia	Ostuni (Brindisi), via Prof. De Laurentis	Tonn. 500
26	200/G	Olii V.	A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, piazza Adriana, 15, Roma	Tonn. 8.000	Lazio	Cisterna di Latina (Latina) via Appia km. 55,600	Tonn. 8.000
27	227/A	Cereali	Cavalli Carlo S.p.a., via Emilia, 76, Castelguelfo Parmense (Parma)	Tonn. 25.000	Emilia-Romagna	Castelguelfo Parmense (Parma)	Tonn. 25.000
28	257/A	Cereali	F.lli Mecorio S.a.s., via Tuscania, loc. Valle Perino, Piansano (Viterbo)	Tonn. 3.000	Lazio	Tuscania (Viterbo) loc. La Lega	Tonn. 3.000
29	306/A	Cereali	C.E.R.A.C. - Consorzio economico rurale acquisti collettivi - Soc. coop.va a r.l., via Dei Mille, 6, Roma	Tonn. 35.000	Lazio Toscana	Tarquinia (Viterbo) Casotto Pescatori (Grosseto) Castel del Piano (Grosseto Marina di Grosseto (Grosseto) Paganico (Grosseto) Acquapendente (Viterbo)	Tonn. 20.000 Tonn. 3.000 Tonn. 4.000 Tonn. 1.500 Tonn. 2.500 Tonn. 4.000
30	335/A	Cereali	Sonno agricoltura S.r.l., via G. Stendardi, 4. Piansano (Viterbo)	Tonn. 3.000	Lazio	Piansano (Viterbo)	Tonn. 3.000
31	349/A	Ortofrutticoli ecc.	A.P.N. - Associazione produttori napoletani, via Cimitile, 15, Nola (Napoli)	Tonn. 14.000	Campania	Cicciano (Napoli) Nola (Napoli) Nola (Napoli) Nola (Napoli) S. Vitaliano (Napoli) Scafati (Salerno)	Tonn. 2.000 Tonn. 1.500 Tonn. 6.000 Tonn. 500 Tonn. 1.500 Tonn. 2.500
32	359/A	Cereali	Silvetti Gianfranco e Gaetano azienda agricola, Villa Le Case, 13, Ripe S. Ginesio (Macerata)	Tonn. 2.500	Marche	Ripe S. Ginesio (Macerata) C.da Val di Fiastra	Tonn. 2.500
33	368/D	Cereali	U.N.A.C.E. - Unione nazionale associazione cerealicoltori, via Tevere, 20, Roma	Tonn. 130.800	Puglia Basilicata Lazio Marche Sicilia Toscana	Celleno (Viterbo) Palazzo S. Gervasio (Potenza) Modugno (Bari) Minervino Murge (Bari) Minervino Murge (Bari) Gravina di Puglia Bari) Altamura (Bari) Montecassiano (Macerata) Ururi (Campobasso) Foggia (Bivio Troia) Cerignola (borgo Libertà) (Foggia) Salemi (Trapani) Chiusi (Siena) Montecassiano (zona ind.) Macerata)	Tonn. 1.800 Tonn. 6.000 Tonn. 12.000 Tonn. 7.500 Tonn. 6.000 Tonn. 15.000 Tonn. 30.000 Tonn. 6.300 Tonn. 1.200 Tonn. 4.000 Tonn. 18.000 Tonn. 3.000 Tonn. 7.000 Tonn. 13.000

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
34	374/A	Tabacco	Gran Plast S.r.l., fraz. Palazzo, Assisi (Perugia)	Tonn. 4.000	Umbria Veneto	Assisi - Fraz. Capodacqua (Perugia) S. Giorgio delle Pertiche (Pordenone)	Tonn. 2.50(Tonn. 1.50(
35	394/A	Cereali	Comagri S.p.A., via Don Minzoni, 26, Matera	Tonn. 9.600	Puglia	Gravina in Puglia (Bari) c.da Murgetta	Tonn. 9.60(

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 10 novembre 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 25 novembre 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 25 novembre 1987

(Seguono le firme)

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	373	Alcole	Vinicola italiana S.A.V.I. Florio S.p.a., via Trieste, 125, Pescara	Hl. 37.200	Sicilia	Marsala (Trapani)	Hl. 37.200
2	381	Zucchero	ISI - Industria saccarifera italiana agroindustriale S.p.a., via Carlo Cassan, 10, Padova	Tonn. 269.000	Lombardia Marche Emilia-Romagna Veneto	Casei Gerolan Pavia) Fano (Pesaro) Argelato (Bologna) Bottrighe (Rovigo) Crevalcore (Bologna) Finale (Modena) Pontelongo(Padova)	Tonn. 32.000 Tonn. 25.000 Tonn. 57.000 Tonn. 36.000 Tonn. 42.000 Tonn. 30.000 Tonn. 47.000
3	402	Burro	Eurofrigor S.r.l., magazzini generali, via Val di Tronto, 8, Controguerra (Teramo)	Tonn. 3.000	Abruzzo	Controguerra (Teramo)	Tonn. 3.000
4	408	Olii V.	Pindinelli e Nassisi S.r.l., prov.le Casarano-Taviano, Melissano (Lecce)	Tonn. 2.500	Puglia	Melissano (Lecce)	Tonn. 2.500
5	414	Cereali	Molini Pivetti S.p.a., via Renazzo, Renazzo di Cento (Ferrara)	Tonn. 16.000	Emilia-Romagna	Castello D'Argile (Bologna)	Tonn. 16.000
6	418	Ortofrutticoli ecc.	Eurofrigor S.r.l., magazzini generali, via Val di Tronto, 8, Controguerra (Teramo)	Tonn. 2.000	Abruzzo	Controguerra (Teramo)	Tonn. 2.000
7	419	Caseari	Eurofrigor S.r.l., magazzini generali, via Val di Tronto, 8, Controguerra (Teramo)	Tonn. 2.000	Abruzzo	Controguerra (Teramo)	Tonn. 2.000

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
8	424	Cereali	Associazione provinciale cerealicola, via Ten. Casale, 27, Bari	Tonn. 45.000	Puglia Basilicata	Gravina (Pantanella) (Bari)	Tonn. 10.000
						Gravina (Bari)	Tonn. 10.000
						Gravina (Murgetta) (Bari)	Tonn. 10.000
						Poggiorsini (Bari)	Tonn. 3.500
						Gravina (Locuoccio) (Bari)	Tonn. 5.000
						Matera	Tonn. 6.500
9	425	Olii V.	Vinci Martino e F.lli S.n.c. sezione 36 n. 4 Fasano (Brindisi)	Tonn. 500	Puglia	Fasano (Brindisi) - sezione 36 n. 4	Tonn. 500
10	426	Zucchero	Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., piazza Vetra, 17, Milano	Tonn. 28.000	Lombardia Piemonte	Novara	Tonn. 6.000
						Pavia	Tonn. 10.000
						Cremona	Tonn. 3.000
						Rogoredo (Milano)	Tonn. 1.000
						Busto Arsizio (Varese)	Tonn. 5.000
						Lodi (Milano)	Tonn. 3.000
11	427	Burro	Compagnia italiana General frigo S.p.a., viale Germania, 10, Melzo (Milano)	Tonn. 3.000	Lombardia	Melzo (Milano)	Tonn. 3.000
12	430	Cereali	SIMA - Consorzio per lo sviluppo agricolo - Soc. coop.va a r.l., via Circonvallazione, 2, Argenta (Ferrara)	Tonn. 20.750	Emilia-Romagna	Portomaggiore (Ferrara)	Tonn. 8.000
						Massafiscaglia (Ferrara)	Tonn. 12.750
13	431	Burro	Imperialfrigo S.r.l., via Nazionale, km. 131, Chiusavecchia (Imperia)	Tonn. 5.000	Liguria	Chiusanico (Imperia)	Tonn. 5.000
14	432	Cereali	Cooperativa assegnatari di Monte Amiata - Soc. coop.va a r.l., loc. S. Isabella, Castiglione d'Orcia (Siena)	Tonn. 72.000	Toscana	S. Giovanni d'Asso (Siena)	Tonn. 72.000
15	1/A	Cereali	Monfer S.p.a., viale degli Angeli, 65, Cuneo	Tonn. 7.000	Piemonte	Cambiano (Torino)	Tonn. 3.000
						Fossano (Cuneo)	Tonn. 4.000
16	2/E-bis	Cereali	Italsilos S.p.a., via Medina, 40, Napoli	Tonn. 15.000	Puglia	Foggia	Tonn. 15.000
17	36/F	Cereali	Fedit - Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop.va a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 43.890	Territorio nazionale	Cremona	Tonn. 19.000
						Treviso	Tonn. 5.800
						Venezia	Tonn. 47.000
						Ferrara	Tonn. 42.600
						Forlì	Tonn. 8.500
						Grosseto	Tonn. 4.000
						Livorno	Tonn. 7.200
						Piacenza	Tonn. 2.150
						Ravenna	Tonn. 6.350
						Reggio Emilia	Tonn. 10.300
						Siena	Tonn. 5.500
						L'Aquila	Tonn. 3.000
						Latina	Tonn. 3.000
						Macerata	Tonn. 5.000
						Perugia	Tonn. 6.100
						Roma	Tonn. 5.000
						Bari	Tonn. 3.000
						Cosenza	Tonn. 2.500
						Foggia	Tonn. 24.000
						Taranto	Tonn. 3.000
						Catania	Tonn. 5.100
						Enna	Tonn. 4.650
						Palermo	Tonn. 4.400
						Alessandria	Tonn. 610
						Asti	Tonn. 200
						Torino	Tonn. 2.900
						Bologna	Tonn. 5.500
						Terni	Tonn. 800
						Diminuzioni:	
						Alessandria	Tonn. 470
						Cuneo	Tonn. 3.000
						Cremona	Tonn. 200
						Pavia	Tonn. 6.300
						Torino	Tonn. 1.900
						Ferrara	Tonn. 10.800
						Modena	Tonn. 3.000

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
						Segue: *Diminuzioni:*	
						Reggio Emilia	Tonn. 3.000
						Siena	Tonn. 6.500
						Ancona	Tonn. 8.600
						Cagliari	Tonn. 1.000
						Catanzaro	Tonn. 1.700
						Catania	Tonn. 300
						Cancellazioni:	
						Brescia	Tonn. 24.700
						Cuneo	Tonn. 1.000
						Mantova	Tonn. 3.000
						Torino	Tonn. 4.000
						Treviso	Tonn. 2.000
						Udine	Tonn. 1.500
						Venezia	Tonn. 4.800
						Ferrara	Tonn. 21.500
						Forlì	Tonn. 2.000
						Grosseto	Tonn. 2.000
						Pisa	Tonn. 2.000
						Ravenna	Tonn. 1.500
						Reggio Emilia	Tonn. 25.800
						Ascoli Piceno	Tonn. 8.700
						Cagliari	Tonn. 3.000
						Pescara	Tonn. 2.000
						Teramo	Tonn. 1.500
						Viterbo	Tonn. 3.900
						Bari	Tonn. 2.000
						Benevento	Tonn. 4.000
						Campobasso	Tonn. 1.200
						Cosenza	Tonn. 2.000
						Catanzaro	Tonn. 3.300
						Reggio Calabria	Tonn. 2.000
						Taranto	Tonn. 4.700
						Palermo	Tonn. 11.300
						Ragusa	Tonn. 1.100
18	95/D	Tabacco	Fedit - Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. coop.va a r.l., via Curtatone, 3, Roma	Tonn. 900	Campania	Cancello Scalo (Caserta)	Tonn. 500
						Pagani (Salerno)	Tonn. 400
19	128/A	Alcole	Distilleria Andrea Da Ponte S.p.a., via Matteotti, 6, Conegliano Veneto (Treviso)	Hl. 10.000	Veneto	Corbanese di Tarzo (Treviso)	Hl. 10.000
20	200/H	Olii Veg.	A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, piazza Adriana, 15, Roma	Tonn. 5.920	Puglia Umbria	Fasano (Brindisi) via Roma, 2/D	Tonn. 1.600
						Campello (Perugia) via G. Agnelli, 10	Tonn. 4.320
21	302/A	Cereali	La Cereale S.p.a., via di Jesi, 112, Osimo (Ancona)	Tonn. 7.800	Marche	Osimo (Ancona)	Tonn. 7.800
22	306/B	Cereali	C.E.R.A.C. - Consorzio economico rurale acquisti collettivi - Soc. coop.va a r.l., via dei Mille, 6, Roma	Tonn. 25.000	Toscana Lazio	Pitigliano (Grosseto)	Tonn. 2.000
						Acquapendente (Viterbo)	Tonn. 11.000
						Tuscania (Viterbo)	Tonn. 12.000
23	345/A	Cereali	Rosetti Primo - Ditta industriale, via S. Faustino, 25, Cingoli (Macerata)	Tonn. 7.000	Marche	Cingoli (Macerata)	Tonn. 7.000
24	368/E	Cereali	U.N.A.Ce. - Unione nazionale associazioni cearicoltori, via Tevere, 20, Roma	Tonn. 41.130	Puglia	Orta Nuova (Foggia)	Tonn. 30.000
						Rocchetta S. Antonio (Foggia)	Tonn. 5.000
						Stornarella (Foggia)	Tonn. 6.130
25	391/A	Cereali	Cooperativa agricola «Linea verde» Soc. coop.va a r.l., via Roma, 17, Piansano (Viterbo)	Tonn. 3.000	Lazio	Piansano (Viterbo)	Tonn. 3.000
26	392/A	Cereali	Cerere Polesana S.r.l., via Zona industriale, 100, Villadose (Rovigo)	Tonn. 20.000	Veneto	Villadose (Rovigo)	Tonn. 20.000
27	411/A	Cereali	C.I.A.A.D. - Compagnia industrie agricole ed alimentari del Delta Soc. coop.va a r.l., via Morgagni, 10, Bologna	Tonn. 1.100	Emilia-Romagna	Belricetto di Lugo (Ravenna)	Tonn. 1.100

87A10627

CIRCOLARI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE 26 novembre 1987, n. MPC/UL/16749.

Modalità e procedure di erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 5-*quater* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, recante: «Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici del luglio-agosto-settembre 1987».

Il Parlamento ha convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 470, il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, emanato per disciplinare le misure necessarie per chiudere la fase di emergenza causata, in alcune parti del territorio nazionale, dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

Si ritiene opportuno, al fine di facilitare l'attuazione della medesima normativa e di evitare dubbi interpretativi, richiamare la particolare attenzione degli enti e delle amministrazioni interessate sui punti salienti della stessa con la quale sono previsti articolati interventi in distinti settori, con una spesa complessiva, a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 1.410 miliardi.

Tali interventi sono selezionati in rapporto alle aree geografiche sottoindicate ed al periodo in cui gli eventi calamitosi si sono verificati.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

L'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, come convertito, prevede la individuazione delle aree di intervento secondo due criteri concorrenti:

a) aree colpite «dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987» (art. 1, primo coma, prima parte);

b) indicazione dei singoli comuni, compresi in tali aree, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22-27 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 e n. 175 rispettivamente del 24 e 29 luglio 1987) e 10 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987).

I comuni, ai quali si è fatto cenno, sono suddivisi in due categorie, lettere *a)* e *b)* del citato primo comma, per ciascuna delle quali è prevista una corrispondente serie di interventi.

Le due categorie si distinguono nel modo seguente:

Aa) comuni della Valtellina, Alto Lario, della Val Brembana, della Val Camonica, delle province autonome di Trento e Bolzano e della Val Formazza Ossola (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22-27 luglio 1987 e 10 ottobre 1987);

Bb) comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987);

C) comuni delle province di Grosseto, Viterbo e comune di Castellammare di Stabia - art. 11-*ter*.

Al riguardo è prospettabile il seguente schema:

1*A* - comuni della Valtellina, della Val Brembana e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, della Val Formazza Ossola, dell'Alto Lario (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22-27 luglio e 10 ottobre 1987), lettera *a*), primo comma, art. 1.

Per questi comuni è previsto che siano applicabili tutti gli istituti ed ausili disciplinati dalla legge (indennità agli invalidi, ai superstiti, ausili all'agricoltura, all'industria, all'edilizia, interventi per le opere pubbliche, agevolazioni tributarie, facilitazioni nell'adempimento del servizio di ferma).

Le imprese ubicate nei comuni della Valtellina, isolati dalla frana della Val Pola, e quelle che distribuiscono carburanti negli stessi comuni possono beneficiare di contributi finanziari in rapporto ai maggiori costi di trasporto sopportati rispettivamente per commercializzare i prodotti verso le restanti parti del territorio nazionale o per distribuire il carburante.

Le disposizioni per l'erogazione dei contributi sono state fissate con decreto ministeriale emesso in data odierna;

1*B* - altri comuni «delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale» così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, art. 1, lettera *b)*.

Per questi comuni sono applicabili i seguenti istituti (indennità agli invalidi e ai superstiti, ausili all'agricoltura, all'industria, interventi per opere pubbliche, agevolazioni tributarie);

1*C* - gli ausili finanziari esaminati sub 1*B* possono essere erogati a favore dei comuni (e degli operatori ivi insediati) delle province di Viterbo e di Grosseto e del comune di Castellammare di Stabia (art. 11-*ter*). Tuttavia gli stessi ausili, pur imputabili al fondo per la protezione civile, sono finanziati con uno specifico stanziamento di lire 100 miliardi, previsto dal citato art. 11-*ter*, con destinazione vincolata.

2. PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RIPARTO DELLE DISPONIBILITÀ ISCRITTE NEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Osservazioni generali.

L'art. 1, commi 3 e 4, disciplina le procedure per il riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel fondo per la protezione civile.

A tal fine entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, devono comunicare allo scrivente la stima dei danni e il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da compiere, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche.

Si intende per ritorno alla normalità il ripristino dei servizi pubblici essenziali, ad esempio la distribuzione delle acque (acquedotti), lo smaltimento delle acque reflue, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani etc.

Sono estranee alla categoria delle opere in parola quelle che, pur rivestendo particolare importanza per la vita collettiva, non presentano quel grado di essenzialità che giustifica l'inclusione nel provvedimento di che trattasi.

Entro i successivi quindici giorni, il Ministro sentito il Consiglio dei Ministri, le regioni interessate e le province autonome provvede all'individuazione della quota spettante a ciascuna amministrazione.

Con la stessa procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative (art. 1, terzo e quarto comma).

Si precisa che, per quanto riguarda gli interventi da attuarsi in base all'art. 11-*ter* nelle province di Grosseto e Viterbo si rende necessaria la preliminare individuazione dei comuni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri. All'esecuzione di tali interventi è vincolata la somma di lire 100 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

Per quanto attiene al finanziamento delle opere pubbliche ex art. 7 (interventi urgenti di sistemazione idraulica) è previsto (art. 7, comma 2) che i relativi interventi saranno definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.

Per quanto riguarda infine la erogazione degli ausili finanziari per la riparazione e indennizzo di immobili di edilizia residenziale (art. 5-*quinquies*) si precisa che si provvederà alla loro concessione con atti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, secondo le disposizioni fissate con questa circolare, cfr. par. 4.

Quadro globale dei progetti delle opere eseguite o da completare (art. 1, terzo comma).

Per quanto riguarda la formazione del quadro globale delle opere eseguite o da completare (art. 1, comma 3, seconda parte, decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470) si ribadiscono le direttive già impartite con le circolari n. 62520 e n. 62579 rispettivamente in data 13 e 15 ottobre 1987.

Secondo tali direttive dovranno essere seguite le seguenti procedure:

A) Le domande per gli interventi delle amministrazioni pubbliche, indirizzate al Dipartimento della protezione civile - Servizio opere pubbliche, via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, dovranno essere corredate da progetti di massima, con allegata l'indicazione della spesa.

B) I progetti presentati dai comuni e comunità montane dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento dalle regioni e province autonome corredati da un parere da parte degli organi tecnici delle stesse regioni e province autonome, in merito all'ammissibilità dei progetti sotto il profilo tecnico-economico e della urgenza; tale parere dovrà inoltre evidenziare il nesso di casualità tra l'evento calamitoso in oggetto e l'intervento proposto.

C) Gli amministratori delle regioni e delle province autonome dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, relativamente alle opere di competenza dei rispettivi enti, quanto richiesto a proposito dei progetti presentati da comuni e comunità montane.

D) Le regioni e le province autonome dovranno indicare le opere già realizzate o in atto, specificando gli estremi autorizzativi, il finanziamento su cui gravano e lo stato d'avanzamento dei lavori.

3. MISURE ASSISTENZIALI (ART. 2)

Natura delle misure.

L'art. 2 definisce le misure assistenziali a favore delle persone invalide o dei familiari di deceduti o dispersi.

Naturalmente la causa dell'invalidità, del decesso e della scomparsa deve essere ricollegata agli eventi alluvionali.

La misura assistenziale consiste nella corresponsione di una rendita provvisoria liquidata sulla base del 50% di inabilità e del minimale retributivo del settore industria (art. 2, secondo comma).

Dopo un anno dalla costituzione della rendita, l'INAIL disporrà l'accertamento medico-legale definitivo e si procederà al recupero delle somme eccedenti l'eventuale grado di invalidità (50%), che non sia stato riscontrato.

Ai superstiti sono corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni ex decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (disciplina prestazioni INAIL).

Per le persone temporaneamente inabili, a causa degli eventi calamitosi del luglio, agosto e settembre 1987, è prevista la corresponsione di indennità giornaliera per inabilità temporanea. Tale trattamento di durata semestrale, prorogabile per altro semestre, è liquidato sulla base del minimale retributivo del settore industriale (art. 2, quarto comma).

Le prestazioni sono erogate dall'INAIL, che otterrà il rimborso dalle regioni e province autonome alle quali sarà corrisposto un contributo a carico del fondo per la protezione civile, e pari al valore capitale delle rendite.

È prevista (comma 1-*bis*, art. 2) una procedura abbreviata per la dichiarazione di morte presunta relativamente a persone scomparse in concomitanza degli eventi calamitosi e delle quali non si abbiano notizie, decorso un anno dal 18 luglio 1987.

La procedura di dichiarazione di morte presunta è giudiziale, ma può essere semplificata dalla dichiarazione del sindaco, di irreperibilità della persona (art. 3, decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875).

Restano comunque salvi, giusta il disposto dell'art. 2, sesto comma, i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1985, n. 1124, ove naturalmente ne ricorrano i presupposti.

Liquidazione dell'indennizzo - procedimenti.

A) Le persone interessate dovranno presentare le domande, redatte in carta semplice, ai comuni, nei quali esse avevano fissato le rispettive residenze all'epoca degli eventi calamitosi.

B) Le domande potranno essere corredate di atti di riconoscimento della inabilità (permanente o temporanea) contratta. Tale riconoscimento deve essere compiuto da un medico che sia dipendente da una pubblica amministrazione (medico militare, medico dei ruoli civili dello Stato, medico del servizio sanitario nazionale, etc.).

C) Il giudizio medico-legale riguarda l'individuazione dell'invalidità denunciata e del suo grado.

Il giudizio medico-legale deve essere preceduto dalla indicazione dei dati desunti dall'esame obiettivo e da quelli specialistici eventualmente compiuti.

D) Il sindaco del comune, al quale è stata presentata l'istanza, certificherà se lo stato di invalidità è in rapporto di dipendenza causale dall'evento atmosferico.

E) La domanda, corredata dell'atto di riconoscimento medico-legale e della certificazione del sindaco, sarà inviata all'INAIL.

L'Istituto, in caso di insufficienza dei giudizi medico-legali, può invitare l'istante a sottoporsi a visita medico-legale per accertare l'esistenza dell'invalidità e il suo grado.

F) Se il certificato del sindaco è incompleto l'Istituto può chiedere chiarimenti al sindaco.

G) L'Istituto disporrà la visita medico-legale dello istante, se questi ha omesso di allegare alla domanda l'atto di riconoscimento medico-legale dello stato di invalidità.

H) In relazione alla diagnosi, conclusiva della visita disposta d'ufficio, l'Istituto può sollecitare il sindaco a certificare se l'esito invalidante diagnosticato è in rapporto di dipendenza causale da un evento atmosferico dei mesi di luglio, agosto, settembre.

Prestazioni a favore dei superstiti - procedimenti.

A) I superstiti di persone decedute o disperse dovranno presentare le domande, redatte in carta semplice, ai comuni, nei quali le persone decedute o disperse avevano la residenza o dimoravano, all'epoca degli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto, settembre 1987.

B) I sindaci dovranno certificare che la morte o la scomparsa della persona siano in rapporto di dipendenza dagli eventi suindicati.

C) Le domande saranno inviate a cura dei comuni all'INAIL.

La corresponsione dei trattamenti economici ai superstiti è indipendente dalla declaratoria di morte presunta.

È sufficiente il fatto della scomparsa, certificata dal sindaco.

4. COMUNI DELLA VALTELLINA, ALTO LARIO, VAL BREMBANA, VAL CAMONICA, PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO (art. 1, primo comma, lettera *a*, riparazione e ricostruzione immobili)

Relativamente a tali comuni è previsto che siano liquidati contributi e indennizzi per la riparazione e la ricostruzione di immobili di edilizia residenziale.

Per ottenere tali benefici dovranno essere seguite le seguenti procedure:

a) riparazione di immobili: indennizzo pari al 75% del danno subito (art. 5-*quinquies*, lettera *a)*.

A) Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, indirizzate al sindaco, e corredate da:

certificato di residenza o atto notorio attestante la residenza principale;

perizia giurata del tecnico abilitato contenente:

dichiarazione di nesso di causalità tra danno ed evento calamitoso;

elenco dei danni occorsi all'immobile oggetto di contributo;

progetto dell'intervento di ripristino;

stima dei lavori sulla base dei prezziari regionali ufficiali vigenti - comprese spese tecniche nella misura dell'8,50% ed I.V.A. al 2%.

B) Il contributo sarà liquidato se l'intervento sarà finalizzato al recupero della abitabilità dell'alloggio attraverso la riparazione dei singoli danni; non sono ammissibili aumenti di volumi, superfici, alterazioni dei limiti di sagoma e mutamenti di destinazione d'uso.

C) L'intervento è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco. Gli interventi in argomento sono equiparati ad opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 28, lettera *b)*, legge n. 457/78;

b) indennizzo per immobili distrutti: acconto su indennizzo definitivo (art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b*).

A) Le domande di cui al beneficio, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, indirizzate al sindaco corredate da:

dichiarazione dalla quale emerga il nesso di causalità tra evento calamitoso e danno;

estratto di partita catastale dell'immobile, o, in assenza, planimetria asseverata da tecnico in scala non superiore a 1:200, indicante il numero dei vani secondo il metodo catastale.

B) I sindaci dei comuni nel cui territorio esistono immobili per i quali siano chiesti i benefici suindicati dovranno inviare, dopo aver verificato che le domande stesse siano conformi alle disposizioni della presente circolare, al Dipartimento per la protezione civile e per conoscenza alle regioni e province autonome, uno o più riepiloghi dimostrativi delle situazioni per le quali sono stati chiesti i contributi, suddivisi secondo le lettere *a)* e *b)*, dell'art. 5-*quinquies*, primo comma, dichiarando, per ciascuna lettera, il numero delle unità per le quali i contributi o gli indennizzi sono liquidabili.

C) Gli stessi sindaci, o gli assessori da loro delegati, dovranno certificare, giusta l'art. 11-*bis*, primo comma, lettera *b)*, «l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi... e la situazione di danno». I relativi certificati devono essere inviati, unitamente ai riepiloghi dimostrativi, tanto al Dipartimento quanto alle regioni e province autonome.

D) Il Dipartimento per la protezione civile si riserva la possibilità di effettuare controlli tecnico-amministrativi su quanto dichiarato dagli enti locali.

E) Il Dipartimento darà comunicazione a ciascun comune dell'indennizzo disposto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il comune darà comunicazione della concessione dell'indennizzo tanto al titolare dell'immobile quanto alle regioni e province autonome.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10608

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo al rinvio delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 1987 le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già fissate per i giorni 11 e 12 dicembre 1987, alle ore 8,30, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 14 e 15 marzo 1988, con inizio alle ore 8,30.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988 saranno pubblicate la data, l'ora e la sede di svolgimento delle prove orali.

87A10674

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti a diciannove posti di operaio comune di ruolo dello Stato, nel ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione penitenziaria per gli istituti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto-Friuli, Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1987, pubblicato il 10 novembre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 22 Giustizia, foglio n. 335, che approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti a diciannove posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato, nel ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione penitenziaria per gli istituti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto-Friuli, Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 17 gennaio 1985.

87A10629

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario del ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Caserta - sperimentazione esplicativa, dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del 30 ottobre 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario del ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Caserta - sperimentazione applicativa, dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura.

87A10609

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 ed in particolare l'art. 22;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 910;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la nota ministeriale n. 2520 del 9 giugno 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica che è stato assegnato un posto di funzionario tecnico, livello ottavo, al dipartimento di filologia moderna per le esigenze della terza cattedra di letteratura italiana di questo Ateneo;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 84 della legge n. 312/1980 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, il 20% dei posti messi a concorso nella ottava qualifica devono essere riservati al personale in servizio nel livello immediatamente inferiore;

Ritenuto che la sopracitata disposizione non possa trovare applicazione in quanto il risultato della percentuale di riserva è inferiore ad uno;

Considerato, altresì, che non è stato ancora determinato l'organico di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria (livello ottavo) presso il dipartimento di filologia moderna per le esigenze della terza cattedra di letteratura italiana di questo Ateneo.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del titolo di studio indicato nell'art. 1 del presente bando;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il ventottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni. Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) non aver conseguito una condanna penale per la quale è prevista, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la destituzione di diritto;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal suddetto concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio previsto dall'art. 1 del bando con l'indicazione dell'anno e della università presso la quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi del decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio 1983.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

Il concorso è per titoli ed esami.

Il candidato potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) *prima prova scritta:* tema su argomenti di letteratura (problemi di metodologia generale e di letteratura italiana di contenuto teorico-pratico);

b) *seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:* tema su possibili applicazioni di tecniche ed elaborazione elettronica alle ricerche letterarie e linguistiche;

c) *prova orale:* discussione degli elaborati delle prove scritte ed approfondimento della problematica delle applicazioni di tecniche di analisi ed elaborazione elettronica alle ricerche letterarie e linguistiche.

Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenza a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola, 13, Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo, debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito, di cui sopra, dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sarà ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 16 settembre 1987

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 13 novembre 1987
Registro n. 42 Università, foglio n. 223

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 5.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Corso Umberto I - NAPOLI

.....l..... sottoscritt...................................... (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nat..... a.. .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) (c.a.p. ....) alla via.. tel. .... chiede di essere ammess..... al concorso pubblico ad un posto di funzionario tecnico presso il dipartimento di filologia moderna per le esigenze della terza cattedra di letteratura italiana.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché................................... (1);

2) è cittadin..... italian.....;

3) è iscritt..... nelle liste elettorali del comune di............ (2);

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................, conseguito in data .... presso.............., prescritto dal suddetto concorso;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato (ovvero non ha prestato) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stat..... (ovvero è stat.....) destituit..... o dispensat..... dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat..... (ovvero è stat.....) dichiarat..... decadut..... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (4).

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, o da un cancelliere, o da un segretario comunale o da altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio).

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................
....

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La dichiarazione deve essere resa anche se la dichiarazione di cui al punto 7) è negativa.

87A10618

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vistà la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 4, foglio n. 20, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di seconda clinica medica per le esigenze della cattedra di gastroenterologia di questa facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la delibera di questa facoltà di medicina e chirurgia del 6 novembre 1986 dalla quale si evince che la cattedra di gastroenterologia afferisce all'istituto di prima patologia medica con effetto dal 1° novembre 1986;

Visto il decreto rettorale 21 gennaio 1987 con il quale il prof. Blasi Adriano, professore ordinario di gastroenterologia è nominato direttore dell'istituto di patologia medica per il triennio 1986-89;

Vista la nota n. 898 del 21 febbraio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici, presso l'istituto di seconda clinica medica per le esigenze della cattedra di gastroenterologia di questa facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una orale, secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere specificate nel relativo programma.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione, nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'ufficio degli affari del personale dell'Università - Rep. II (via di Sangiuliano n. 262, Catania) i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento di diritti politici;

4) certificato generale dal casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti di vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina vincitori

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto rettorale, tecnico laureato in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 24 giugno 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 7 agosto 1987
Registro n. 85 Università, foglio n. 308

ALLEGATO

PROGRAMMA

Prima prova scritta:

Principi generali di laboratorio: conservazione dei campioni, tecniche di centrifugazione, criteri generali sulla stabilità di enzimi e cataboliti.

Principi di fisica finalizzati alla tecnica di laboratorio: principi generali di spettroscopia, principi generali della fluorescenza, ottica delle lenti e microscopio, principi di elettrologia.

Principi di chimica: unità di misura e loro conversione nei vari sistemi usati, stechiometria, pesate e titolazioni, principi di cinetica chimica.

Seconda prova scritta:

Spettrofotometria, fotometria, assorbimento atomico, principi generali di radioimmunologia, misurazioni di pH «in vitro» e «in vivo», tecniche di prelievo e di conservazione dei materiali bioptici, tecniche di biopsia intestinale, sondaggio gastrico, sondaggio pancreatico e determinazione delle componenti idroelettrolitiche ed enzimatiche, tecniche di determinazione delle pressioni nei tratti superiori del tubo gastroenterico, tecniche di misurazione della velocità dello svuotamento gastrico con particolare riferimento alle metodiche radioisotopiche.

Prova pratica con relazione scritta:

Letture fotometriche e spettrofotometriche.
Sondaggio gastrico e determinazione dell'acidità basale e dopo stimolo.
Sondaggio duodenale minutato e parametri di valutazione.
Sondaggio pancreatico e determinazione della componente idroelettrolitica ed enzimatica.
PH-metria esofagea (posizionamento dell'elettrodo, registrazione, determinazione dei parametri e valutazione).
PH-metria gastrica (posizionamento degli elettrodi, registrazione, determinazione dei parametri di valutazione).
Determinazione della gastrinemia con metodo radioimmunologico.
Determinazioni manometriche esofagee e gastriche.
Determinazione della velocità dello svuotamento gastrico.

Prova orale:

La prova orale comprende tutto il programma sopra indicato.
Le prove di esame di lingua straniera comprenderanno la lingua francese e inglese.

87A10575

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica con cui viene assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso l'istituto di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;
Vista la nota ministeriale n. 902 del 21 febbraio 1987 con cui questo Ateneo viene autorizzato a bandire il concorso per la copertura del posto anzidetto;
Vista la nota n. 1548 del 23 maggio 1987 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto valida anche la laurea in scienze biologiche ai fini della partecipazione al concorso medesimo;
Accertata la vacanza del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso il seguente istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di istologia ed embriologia generale .... posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia e diploma di laurea in scienze biologiche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, nonché dell'istituto scolastico che l'ha rilasciato;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc...);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova e immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000 (livello settimo iniziale).

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 30 giugno 1987

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 24 settembre 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 285

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: verterà su «argomenti di citologia, istologia ed embriologia generale».

Seconda prova scritta: verterà sulle metodiche inerenti:

a) allestimento di preparati istologici per l'osservazione al microscopio ottico ed elettronico (a trasmissione ed a scansione), e le più importanti colorazioni istologiche ed istochimiche;

b) la coltivazione in vitro di cellule ed organi, la preparazione dei più usuali terreni di cultura.

Verranno inoltre richieste nozioni sulle strumentazioni necessarie per l'utilizzo di tali metodiche.

Prova pratica con relazione scritta: verterà su:

a) alcune fasi dell'allestimento di un preparato istologico per la microscopia ottica o elettronica (a trasmissione o a scansione);

b) colorazione di un preparato per l'osservazione al microscopio ottico.

Prova orale: verterà sulla discussione degli argomenti relativi alle tre prove scritte.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere: inglese e francese.

87A10574

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di chimica biologica, via Saffi, 2, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova: 15 dicembre 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1987, ore 8,30.

87A10720

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale dell'ottavo corso di preparazione per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili al settimo livello di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1987, n. 227, nel testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 luglio 1987, si rende noto che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Bologna e Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stata pubblicata la graduatoria finale relativa all'ottavo corso di preparazione per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili al settimo livello di Ministeri vari, di cui al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985.

87A10684

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale dell'ottavo corso di preparazione per il reclutamento di cinquanta impiegati civili al settimo livello nel ruolo delle segreterie universitarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1987, n. 227, nel testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 luglio 1987, si rende noto che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Bologna e Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stata pubblicata la graduatoria finale relativa al settimo corso di preparazione per il reclutamento di cinquanta impiegati civili al settimo livello delle segreterie universitarie, di cui al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984.

87A10685

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, sezione di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987, si svolgeranno presso la sede della Scuola, via G. Carducci, 40, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 dicembre 1987, ore 9,30;
seconda prova: 19 dicembre 1987, ore 10.

87A10719

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bellano (Como).

87A10653

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 45

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di neurologia, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A10640

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

- due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista;
- un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale;
- un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 24 dicembre 1986 e n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

87A10643

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

87A10641

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia traumatologia - area funzionale di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- un posto di assistente medico di ortopedia traumatologia - area funzionale di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

87A10647

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

Ruolo amministrativo:

- un posto di direttore amministrativo capo servizio - affari generali;
- un posto di direttore amministrativo capo servizio - gestione personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 126 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Modena.

87A10650

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 18

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 131 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

87A10659

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di ingegnere con laurea in ingegneria meccanica per il presidio multizonale di prevenzione - sezione impiantistica ed antinfortunistica;

un posto di ingegnere con laurea in ingegneria elettrotecnica od elettronica per il presidio multizonale di prevenzione - sezione impiantistica ed antinfortunistica;

un posto di assistente medico di ematologia - area funzionale di medicina, a tempo pieno, per la divisione di ematologia del presidio ospedaliero - stabilimento di Vicenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

87A10642

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

Settore igiene pubblica:

due posti di assistente tecnico - perito industriale con specializzazione chimica;

un posto di assistente tecnico - perito agrario;

un posto di assistente tecnico - perito industriale con specializzazione meccanica;

Ufficio tecnico:

un posto di assistente tecnico - geometra;

un posto di assistente tecnico - perito industriale con specializzazione elettrotecnica;

un posto di assistente tecnico - perito industriale con specializzazione termo-tecnica;

tre posti di operatore tecnico coordinatore - capo servizi magazzino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

87A10648

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base per i distretti sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 65 del 6 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

87A10657

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di farmacista dirigente;

un posto di ingegnere ad indirizzo civile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca (Verona).

87A10658

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

sei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 16 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pescia (Pistoia).

87A10649

Concorso a due posti di assistente tecnico perito elettrotecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico - perito elettrotecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Pistoia.

87A10655

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

Ruolo sanitario:
- un posto di assistente medico - unità operativa laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- un posto di veterinario coadiutore - area dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
- tredici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

87A10656

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di primario di neurologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia - area funzionale di medicina del presidio ospedaliero di Foligno, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 80 del 4 novembre 1987.

Per eventuali informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

87A10645

REGIONE LAZIO

Concorso a due posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale RI/2

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale RI/2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 10 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Poggio Mirteto (Rieti).

87A10638

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

nove posti di tecnico di radiologia;
cinque posti di operaio specializzato di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 10 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali e personale - concorsi dell'U.S.L. in Coppito (L'Aquila).

87A10644

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vasto (Chieti).

87A10654

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontoiatria e stomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 89 del 31 agosto 1987 e n. 114 del 5 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 3 in Pesaro.

87A10646

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

due posti di coadiutore amministrativo;
tre posti di operatore C.E.D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 23 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Recanati (Macerata).

87A10652

REGIONE CAMPANIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio dialisi presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio dialisi, aggregato alla divisione di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 23 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

87A10639

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale - area funzionale di medicina;
un posto di veterinario coadiutore di sanità animale e igiene dell'allevamento delle produzioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 7 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

87A10651

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso la Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento di Pisa. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1987).

L'avviso di vacanza dei tre posti di ruolo relativo alle discipline diritto penale e storia delle dottrine politiche — nella sezione di giurisprudenza e scienze politiche — ed economia delle aziende industriali — nella sezione di economia e commercio — presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, pubblicato alla pag. 7 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, è rettificato nel senso che la denominazione della scuola e «Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento *S. Anna* di Pisa».

87A10679

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7 della regione Emilia-Romagna. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1987)

Nell'estratto del bando citato in epigrafe pubblicato alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, un posto di coadiutore sanitario di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia) ed un posto di direttore amministrativo gestione del personale, dove è scritto: «Il termine per la presentazione delle domande, ... scade il *quattordicesimo* giorno dalla data di pubblicazione», leggasi: «Il termine per la presentazione delle domande, ... scade il *quarantacinquesimo* giorno dalla data di pubblicazione».

87A10678

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221